

# **COSTITUZIONALISMO ECOLOGICO E APPROCCIO ECOSISTEMICO AL DIRITTO: NUOVE PROSPETTIVE FUZZY PER LA METODOLOGIA DEL DIRITTO PUBBLICO COMPARATO IN CHIAVE PLURALE E INTERSEZIONALE**

Por

AMILCARE D'ANDREA  
Università di Bologna *Alma Mater Studiorum* (Italia)

[amilcare.dandrea2@unibo.it](mailto:amilcare.dandrea2@unibo.it)

*Revista General de Derecho Público Comparado* (36) 2024

**RIASSUNTO:** La seguente analisi metodologica riprende le teorie contemporanee del diritto pubblico comparato per costruire un dialogo proficuo tra ordinamenti giuridici in cui ambiente e natura possono essere inclusi nella loro necessaria dimensione in termini sociali, giuridici ed economici. Particolare attenzione sarà dedicata ai rapporti tra diverse esperienze giuridiche, attraverso riferimenti e proposte evolutive relative alle teorie menskiane e alla logica fuzzy nel pluralismo giuridico. La tutela dell'ambiente e della natura, e il neoliberalismo, nella formazione del diritto, richiedono, oggi, la costruzione di un nuovo paradigma: un diritto ecologico centrato sul costituzionalismo, sulla forza normativa dei principi e sul potere del confronto democratico in una prospettiva controegemonica, che consenta di superare l'eurocentrismo, promuovendo un dialogo paritario tra i popoli e le culture, tra le diverse tradizioni giuridiche, al fine di affrontare insieme gli effetti negativi della globalizzazione e il problema della catastrofe ecologica. Il focus centrale della speculazione fuzzy nel diritto della postmodernità stabilisce un'idea di ordinamento giuridico ripensando il rapporto unità/molteplicità, in contrapposizione al pensiero tipico dell'era moderna, improntato verso una logica di tipo identitario. Fondamentale importanza viene attribuita alla logica fuzzy identitario-collettiva, interconnessa al riconoscimento dei privilegi economici, giuridici e sociali su cui si strutturano i movimenti sociali e giurisdizionali delle lotte intersezionali, finalizzati a limitare progressivamente i rapporti di dominio e di sfruttamento nell'ambito del necessario riconoscimento delle identità nella collettività. In questa prospettiva, il pensiero sistemico ridisegna anche prototipi e modelli di sistemi giuridici, considerando non solo le speculazioni gnoseologiche sulle norme negli ordinamenti giuridici, ma il diritto come fenomeno culturale. Di conseguenza, la portata potenziale dello stesso costituzionalismo è senza dubbio sorprendente quando riesce a staccarsi dalle concezioni neoliberiste: coinvolge la maggior parte delle questioni che riguardano la condizione umana e, allo stesso tempo, preannuncia nuovi paradigmi economici e giuridici sistematicamente sostenibili. La crisi socio-ambientale è una caratteristica del nostro tempo, una minaccia alla qualità e alla dignità della vita, umana e non umana, e richiede un approccio ecosistemico al diritto in una prospettiva costituzionalista e collettivista.

**PAROLE CHIAVE:** Costituzionalismo ecologico; Costituzionalismo ambientale; Diritto pubblico comparato; Sud Globale; Metodologia del diritto comparato; Formanti giuridici.

**SOMMARIO.** I. BREVE RICOSTRUZIONE STORICA DELLE TEORIE DEL DIRITTO PUBBLICO COMPARATO ALL'INTERNO DELLE TRADIZIONI GIURIDICHE, PER UNO STRUMENTARIO METODOLOGICO euristico ED EVOLUTIVO INTERDISCIPLINARE. - II. L'APPROCCIO MENSKIANO AL PLURALISMO GIURIDICO. - III. *BEYOND THE KITE*: TUTELA DELL'AMBIENTE, NATURA E NEOLIBERALISMO NELLA FORMAZIONE DEL DIRITTO. - IV. *FUZZY LOGIC* E INTERSEZIONALITÀ NEL COSTITUZIONALISMO AMBIENTALE DELL'ERA POSTMODERNA. - V. CONCLUSIONI: IL RICONOSCIMENTO COSTITUZIONALE DEI DIRITTI DELLA NATURA COME CONSEGUENZA DELL'APPROCCIO ECOSISTEMICO AL DIRITTO.

**CONSTITUCIONALISMO ECOLÓGICO Y ENFOQUE ECOSISTÉMICO DEL  
DERECHO: NUEVAS PERSPECTIVAS FUZZY PARA LA METODOLOGÍA  
DEL DERECHO PÚBLICO COMPARADO EN CLAVE PLURAL E  
INTERSECCIONAL**

RESUMEN. Este análisis metodológico retoma las teorías contemporáneas de derecho público comparado para construir un diálogo fructífero entre ordenamientos jurídicos en el que el medio ambiente y la naturaleza puedan incluirse a través de su necesaria dimensión en términos sociales, jurídicos y económicos. Se prestará especial atención a las relaciones entre distintas experiencias jurídicas, a través de referencias y propuestas evolutivas relativas a las teorías menskianas y la lógica fuzzy en el pluralismo jurídico. La protección ambiental y de la naturaleza, y el neoliberalismo, en la formación del derecho, exigen, hoy, la construcción de un nuevo paradigma de derecho ambiental centrado en el constitucionalismo, la fuerza normativa de los principios y el poder de comparación democrática en una perspectiva contrahegemónica, que nos permita superar el eurocentrismo, estimulando el diálogo igualitario entre pueblos y culturas, aprendiendo de las diferentes tradiciones jurídicas, con el fin de abordar los problemas de la globalización y la catástrofe ecológica. El enfoque central de la especulación fuzzy en el derecho de la posmodernidad establece una idea de orden jurídico al repensar la relación unidad/multiplicidad, frente al pensamiento típico de la era moderna, marcado por una lógica de tipo identitario. Se atribuye fundamental importancia a la lógica difusa, identitaria-colectiva interconectada con el reconocimiento de privilegios económicos, jurídicos y sociales sobre los que se estructuran los movimientos sociales y jurisdiccionales de luchas interseccionales, para limitar progresivamente, en a nivel socio-jurídico, las relaciones de dominación y explotación dentro del necesario reconocimiento de las identidades en la colectividad. En esta perspectiva, la metodología del systems thinking también rediseña prototipos y modelos de sistemas jurídicos, considerando no solo las especulaciones gnoseológicas sobre las normas en los ordenamientos jurídicos, sino el derecho como un fenómeno cultural. En consecuencia, el alcance potencial del propio constitucionalismo es sin duda asombroso cuando logra romper con las concepciones neoliberales: involucra la mayoría de los temas que afectan la condición humana y anuncia nuevos paradigmas económicos y jurídicos sistemáticamente sostenibles. La crisis socioambiental es una característica de nuestro tiempo, una amenaza para la calidad y dignidad de la vida, tanto humana como no humana, y requiere un enfoque ecosistémico del derecho desde una perspectiva constitucionalista y colectivista.

PALABRAS CLAVE: Constitucionalismo ecológico; Constitucionalismo ambiental; Derecho público comparado; Sur global; Metodología del Derecho comparado; Formantes jurídicos.

SUMARIO. I. BREVE RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LAS TEORÍAS DEL DERECHO PÚBLICO COMPARADO DENTRO DE LAS TRADICIONES JURÍDICAS, PARA UN INSTRUMENTO METODOLÓGICO HEURÍSTICO Y EVOLUTIVO INTERDISCIPLINARIO. II. EL ENFOQUE MENSKIANO DEL PLURALISMO JURÍDICO. III. MÁS ALLÁ DE LA COMETA: PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, NATURALEZA Y NEOLIBERALISMO EN LA FORMACIÓN DEL DERECHO. IV. LÓGICA DIFUSA E INTERSECCIONALIDAD EN EL CONSTITUCIONALISMO AMBIENTAL DE LA ERA POSMODERNA. V. CONCLUSIONES: EL RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA COMO CONSECUENCIA DEL ENFOQUE ECOSISTÉMICO DEL DERECHO.

**ECOLOGICAL CONSTITUTIONALISM AND ECOSYSTEM APPROACH: NEW  
FUZZY PERSPECTIVES FOR THE METHODOLOGY OF COMPARATIVE  
PUBLIC LAW IN A PLURAL AND INTERSECTIONAL KEY**

ABSTRACT: The following methodological analysis engages contemporary theories of comparative public law to build a fruitful dialogue among legal systems in which environment and

nature can be adequately considered in their social, legal, and economic dimensions. Particular attention will be given to the relations between different legal experiences, drawing upon references and evolutionary proposals associated with Menskian theories and fuzzy logic within legal pluralism. The protection of the environment and nature, alongside neo-liberalism, in the formation of law, require, today, the construction of a new paradigm: an ecological law centred on constitutionalism, on the normative force of principles and on the power of democratic confrontation in a counter-hegemonic perspective. This approach enables a departure from Eurocentrism, fostering fair dialogue among peoples and cultures, across diverse legal traditions, to collectively address the adverse impacts of globalization and the challenge of ecological catastrophe. The central focus of fuzzy speculation in postmodern legal theory sets up an idea of legal order by rethinking the unity/multiplicity relationship, contrasting with the prevailing thought of the modern era, marked by an identity-type logic. Fundamental importance is placed on the fuzzy-identity-collective logic, interconnected with the recognition of economic, legal, and social privileges that underpin the social and jurisdictional movements of intersectional struggles, to progressively mitigate relations of domination and exploitation while recognizing identities in the collectivity. In this context, the systems thinking also redesigns prototypes and models of legal systems, considering not only the gnoseological speculations on norms within legal orders, but law as a cultural phenomenon. Consequently, the potential breadth of constitutionalism is truly remarkable when disentangled from neoliberal conceptions, encompassing a wide array of issues affecting the human condition and heralding new economic and legal paradigms that can be systematically sustainable. The socio-environmental crisis is a defining feature of our time, a threat to the quality and dignity of life, both human and non-human, and requires an ecosystem approach to law from a constitutionalist and collectivist perspective.

**KEYWORDS:** Ecological constitutionalism; Environmental constitutionalism; Comparative public law; Global South; Comparative Law Methodology; Legal formants.

**SUMMARY:** I. A BRIEF HISTORICAL RECONSTRUCTION OF PUBLIC COMPARATIVE LAW THEORIES WITHIN LEGAL TRADITIONS, TOWARD A HEURISTIC AND EVOLUTIONARY INTERDISCIPLINARY METHODOLOGICAL FRAMEWORK. - II. THE MENSKIAN APPROACH TO LEGAL PLURALISM. - III. BEYOND THE KITE: ENVIRONMENTAL PROTECTION, NATURE, AND NEOLIBERALISM IN THE FORMATION OF LAW. - IV. FUZZY LOGIC AND INTERSECTIONALITY IN ENVIRONMENTAL CONSTITUTIONALISM IN THE POSTMODERN ERA. - V. CONCLUSIONS: THE CONSTITUTIONAL RECOGNITION OF THE RIGHTS OF NATURE AS A CONSEQUENCE OF THE ECOSYSTEM APPROACH TO LAW.

Fecha recepción: 23/10/2024

Fecha aceptación: 03/10/2024

## **I. BREVE RICOSTRUZIONE STORICA DELLE TEORIE DEL DIRITTO PUBBLICO COMPARATO ALL'INTERNO DELLE TRADIZIONI GIURIDICHE, PER UNO STRUMENTARIO METODOLOGICO EURISTICO ED EVOLUTIVO INTERDISCIPLINARE**

I contemporanei studi sulla comparazione nel diritto pubblico hanno portato ad una rivoluzione sistematica nella metodologia della ricerca giuridica comparata. Il passaggio fondamentale nell'approccio metodologico è avvenuto grazie alle teorie che, nell'osservazione delle diverse esperienze giuridiche, hanno approfondito le

caratteristiche evolutive del pluralismo giuridico attraverso elementi non giuridici e non umani.

Il punto di partenza di questo lavoro si identifica nel contesto delle proposte evolutive relative alle teorie *menskiane* e al costituzionalismo ambientale, con un approfondimento metodologico dedicato alla logica *fuzzy* nel contesto del pluralismo giuridico e della valorizzazione democratica di gruppi e identità nel diritto, attraverso una lettura basata sugli studi critici e intersezionali propri. Il contributo intende evidenziare in particolare la debolezza di un approccio ai problemi del pluralismo, alla tutela ambientale e alla risoluzione della crisi climatica basato su una lettura della formazione del diritto che non riesca a fondarsi, in una circolarità virtuosa, anche sul ruolo rilevante del formante economico, su un'analisi critica e consapevole del sistema economico dominante come elemento deformante della creazione normativa e, al contempo, su un ruolo centrale della natura come titolare di diritti. Un approccio che dovrebbe strutturarsi a partire dai meccanismi stessi della natura e degli ecosistemi: un approccio ecosistemico al diritto<sup>1</sup>. La tutela dell'ambiente e della natura, e il ruolo del neoliberalismo nella formazione del diritto, richiedono oggi la costruzione di un nuovo paradigma che investa *in primis* la metodologia: un diritto ecologico centrato sul costituzionalismo, sulla forza normativa dei principi e sul potere del confronto democratico, attraverso un metodo di osservazione che consideri la logica *fuzzy* e gli studi sull'intersezionalità. Questo paradigma consegna una prospettiva controegemonica, capace di superare l'eurocentrismo e il centralismo giuridico, e promuovere un dialogo paritario *North-South* tra i popoli e le culture, nonché tra le diverse tradizioni giuridiche, in cui inserire l'ambiente e la natura tramite la loro necessaria dimensione intersezionale, sociale ed economica, oltre che giuridica. Possiamo immaginare tre lenti che ci consentono di mettere a fuoco l'osservazione del diritto (figura 1). Si ritiene essenziale lavorare su questo tema, in particolare, per affrontare concretamente e sistemicamente gli effetti negativi della globalizzazione e la questione della catastrofe ecologica. Questo cambiamento mira a costruire un proficuo

---


\* La pubblicazione è frutto di ricerca nell'ambito del progetto PRIN PNRR 2022 "LUMEN - Law of natUre and huMan Ecosystem approach: modelling a traNscultural eco-legal framework" (PI - prof.ssa Silvia Bagni - CUP J53D23018680001).

<sup>1</sup> Brevemente, l'approccio scientifico giuridico "tradizionale" tende a risolvere i problemi globali intervenendo sui singoli elementi o manifestazione degli stessi. Osservando un ecosistema, però, si capisce che ogni elemento è interconnesso con gli altri in una rete complessa di relazioni. I cambiamenti in una parte del sistema possono avere ripercussioni sull'intero ecosistema, sia nel breve che nel lungo periodo. L'approccio ecosistemico adotta *in primis* il pensiero sistemico, che costruisce fondamenta scientifiche sull'analisi e l'osservazione delle connessioni tra i vari sistemi ed elementi di sistemi, rivelando la dinamicità che permette di svelare responsabilità profonde e modalità di azione radicali. *Ex plurimis*, si veda A. Perosa, F. Gonella, S. Spagnolo, "Systems thinking: adopting an emergy perspective as a tool for teaching green chemistry", *Journal of Chemical Education*, 96(12), 2019, pp. 2784-2793.

dialogo tra ordinamenti, per costruire binocoli trifocali per osservare fenomeni lontani, oppure microscopi a tre obiettivi per osservare fenomeni vicini.

### ***Un approccio ecosistemico al diritto***

- pensiero sistemico***
- logica fuzzy***
- intersezionalità***



**Figura 1. Elaborazione propria**

Le teorie del diritto pubblico comparato, radicate nelle diverse tradizioni giuridiche, costituiscono un affascinante mosaico nel panorama giuridico mondiale, ricco di approcci e prospettive variegati. Una pietra miliare di questo mosaico, necessaria per l'obiettivo di questa ricerca, è stata posata dagli studi di H. P. Glenn. Attraverso l'applicazione di una "logica multivalente"<sup>2</sup> allo studio del diritto comparato, si introduce un approccio capace di riconoscere la complessità intrinseca nelle principali tradizioni giuridiche. Attraverso trasversalità e flessibilità, le varie influenze e le peculiarità di ciascuna tradizione, si mette in evidenza la capacità dell'approccio scientifico di affrontare la diversità, le contraddizioni e le esigenze di cambiamento<sup>3</sup>. Secondo questa prospettiva, come ricorda D. Amirante approfondendo il pensiero di Glenn, ogni tradizione giuridica porta con sé una serie di verità - ecologiche, religiose, etiche, razionali - che contribuiscono alla diversità sociale e culturale del mondo. In questo modo, emerge l'importanza di sostenere e preservare una diversità sostenibile nel panorama giuridico globale<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Si contrappone alla "logica bivalente", la quale "implica confini netti tra concetti distinti e separati" e "creati i confini, essa impedisce di sovrapporli e confonderli", attuando "una separazione artificiale (inadeguata) e che ignora la complessità del mondo reale, dove in realtà tutto è una questione di gradazione piuttosto che di confini netti". H.P. Glenn, *Tradizioni giuridiche del mondo. La sostenibilità della differenza*, trad. it., 4 ed., Il Mulino, Bologna, 2011, pp. 573-574.

<sup>3</sup> "Grazie alla loro abilità nell'affrontare la diversità, la contraddizione e le richieste di cambiamento". H.P. Glenn, *Tradizioni giuridiche del mondo. La sostenibilità della differenza*, cit., p. 570.

<sup>4</sup> "Secondo Glenn, la multivalenza delle principali tradizioni giuridiche, oltre a rafforzarle, pone le premesse per la comunicazione fra le stesse, e, proprio in quanto 'tutte le tradizioni incarnano delle verità - ecologiche, religiose, etiche, razionali' e 'ognuna offre al mondo un ordine sociale che le altre tradizioni sono incapaci di offrire..., ognuna contribuisce alla necessaria diversità'. Per l'autore canadese, quindi, 'si tratta di una diversità sostenibile e forse bisognerebbe persino sforzarsi di sostenerla". D. Amirante, "Al di là dell'Occidente. Sfide epistemologiche e spunti euristici nella

Tale approccio, nei confronti dello Stato-Nazione, conferisce un significato profondo alla citazione “*all states are therefore cosmopolitan*”<sup>5</sup>. Il dibattito sulla globalizzazione diventa parte integrante “della permanente tradizione dello Stato”<sup>6</sup>: modificandosi i contenuti della dicotomia “sovranità-globalizzazione”<sup>7</sup>, lo Stato si distacca da “proto-interpretazioni generaliste della globalizzazione alla Fukuyama, inneggianti alla “fine della storia”<sup>8</sup>, mettendo in luce al contrario come lo Stato emerge addirittura come la più significativa delle “*epistemic communities*”<sup>9</sup>, evidenziando le diverse fonti di normatività in competizione nello scenario giuridico transnazionale<sup>10</sup>: prima dei codici, doveva esserci un consenso sulla loro creazione, e prima che fossero riconosciuti come leggi valide, dovevano esistere prove normative che giustificassero tale accettazione<sup>11</sup>, ma se esistono fonti concorrenti di informazione, ci sono inevitabilmente fonti concorrenti di normatività. La teoria dei “sistemi misti” sviluppata da E. Özücü<sup>12</sup> e V.V. Palmer<sup>13</sup>, in questa prospettiva, contribuisce alla configurazione di tale complessità: “*all legal systems as mixed and overlapping, overtly or covertly*”, possono essere classificati “*according to the proportionate mixture of the ingredients*”<sup>14</sup>.

L’approccio metodologico comincia a mutare nelle fondamenta, attraverso le intuizioni scientifiche, in particolare, di studiosi di diritto privato comparato, sollevando una criticità

---

comparazione ‘verso Oriente’”, *DPCE*, 1, 2015, p. 18, citando H.P. Glenn, *Tradizioni giuridiche del mondo. La sostenibilità della differenza*, cit., pp. 591-592.

<sup>5</sup> Per H. P. Glenn, è possibile affermare che “*never has been and [...] there never will be a nation State*”. H. P. Glenn, *The Cosmopolitan State*, Oxford University Press, Oxford 2013, VII-VIII.

<sup>6</sup> H. P. Glenn, *The Cosmopolitan State*, cit., p. 10.

<sup>7</sup> E. Buono, *La questione plurinazionale nel diritto pubblico comparato*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022, p. 18.

<sup>8</sup> D. Amirante, “Al di là dell’Occidente. Sfide epistemologiche e spunti euristici nella comparazione ‘verso Oriente’”, cit., p. 2. Il riferimento è al saggio di F. Fukuyama, *The End of History and the Last Man*, Free Press, New York, 1992.

<sup>9</sup> H. P. Glenn, *The Cosmopolitan State*, cit., p. 10. P. M. Haas, “Introduction: Epistemic communities and international policy coordination”, *International Organization*, 46, 1992, 1, pp. 1-35, p. 3, nota 5: “I membri di una comunità epistemica condividono comprensioni intersoggettive; hanno un modo condiviso di conoscere; hanno modelli di ragionamento condivisi; hanno un progetto politico basato su valori condivisi, credenze causali condivise e l’uso di pratiche discorsive condivise; e hanno un impegno condiviso per l’applicazione e la produzione di conoscenza”.

<sup>10</sup> H. P. Glenn, *The Cosmopolitan State*, cit., p. 10.

<sup>11</sup> H. P. Glenn, *The Cosmopolitan State*, cit., p. 10, citando C. Carbonnier, *Usus hodiernus pandectarum*, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1982, pp. 107-116.

<sup>12</sup> Cfr. E. Özücü, “A general view of ‘legal families’ and ‘mixed systems’”, in *Comparative Law. A Handbook*, eds. E. Özücü, D. Nelken, (Oxford: Hart, 2007) pp. 169-187.

<sup>13</sup> Cfr. V.V. Palmer, “Mixed legal systems - The origins of the species”, *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi*, 2013, pp. 127-146.

<sup>14</sup> E. Özücü, “What is a Mixed Legal System: Exclusion or Expansion?”, *Electronic Journal of Comparative Law*, 12(1), 2008, pp. 1-18, p. 5. D. Amirante, “Al di là dell’Occidente. Sfide epistemologiche e spunti euristici nella comparazione ‘verso Oriente’”, cit., p. 19.

rilevante all'epoca: la scarsa propensione all'innovazione metodologica dei comparatisti pubblicisti. Infatti, è stato notato sagacemente come ci sia "ancora molta strada da fare per i costituzionalisti che vogliono fare comparazione", proprio a partire dalla rinuncia a "metafisiche globalizzanti, da un lato, e a mortificanti assemblaggi di esperienze, dall'altro; né in un caso, né nell'altro, senza adeguate metodologie che enfatizzino la peculiarità della materia oggetto di studio"<sup>15</sup>. Le analisi condotte dai comparatisti nel campo del diritto privato hanno contribuito a superare degli ostacoli rilevanti per un approccio comparativo *Global North-Global South*, offrendo spunti validi anche per la comparazione nel campo del diritto pubblico. Tuttavia, queste analisi risultano incomplete e necessitano di "specifici strumenti metodologici necessari ad un adeguamento delle categorie analitiche nello specifico campo del diritto pubblico comparato"<sup>16</sup>.

La concezione del diritto pubblico comparato come una disciplina autonoma, distante dalla imprescindibile interdisciplinarietà della materia con le discipline storiche, politologiche, sociologiche e antropologiche, è influenzata, come sottolinea D. Amirante, sia da fattori storici comuni al Vecchio Continente sia da questioni legate alla politica accademica e didattica<sup>17</sup>. Dal positivismo formalista si erge, potremmo dire, una 'asserzione storica': la volontà di fondare il diritto pubblico comparato su una qualificazione all'interno delle "scienze esatte"<sup>18</sup>, a partire dalla "scientifica" macroclassificazione delle forme di Stato e di Governo ma, puntualizza D. Amirante, "sacrificando" l'interdisciplinarietà. Ad inizio Novecento, comincia ad avere autonomia rispetto al diritto comparato generale<sup>19</sup> e, a cavallo tra XX e XXI secolo, anche a strutturarsi da questi presupposti su una necessaria interdisciplinarietà. Si aggiunga anche

---

<sup>15</sup> L. Pegoraro, "Le categorie civilistiche e il parassitismo metodologico dei costituzionalisti nello studio del diritto comparato", *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi*, 2013, pp. 305-336, p. 334.

<sup>16</sup> D. Amirante, "Al di là dell'Occidente. Sfide epistemologiche e spunti euristici nella comparazione 'verso Oriente'", cit., p. 20.

<sup>17</sup> D. Amirante, "Al di là dell'Occidente. Sfide epistemologiche e spunti euristici nella comparazione 'verso Oriente'", cit., p. 20.

<sup>18</sup> D. Amirante, "Al di là dell'Occidente. Sfide epistemologiche e spunti euristici nella comparazione 'verso Oriente'", cit., p. 20. Cfr. L. Pegoraro, A. Rinella, *Diritto pubblico comparato. Profili metodologici*, Giappichelli, Padova, 2007, pp. 8 ss.

<sup>19</sup> "In Italia il problema è stato ulteriormente aggravato dalla forte parcellizzazione nell'organizzazione degli insegnamenti che ha portato ad una suddivisione dell'area pubblicistica in numerosissimi settori scientifico-disciplinari, la cui ratio risulta quasi impossibile da spiegare a qualsiasi docente straniero che si occupi di diritto comparato, ma anche ai colleghi di diritto pubblico o costituzionale. Ciò ha comportato un ulteriore arroccamento del diritto pubblico comparato in generale e delle sue categorie analitiche, che ha causato la cristallizzazione della metodologia, a buona ragione criticata da L. Pegoraro e da altri". D. Amirante, "Al di là dell'Occidente. Sfide epistemologiche e spunti euristici nella comparazione 'verso Oriente'", cit., pp. 20-21. Il riferimento è alla critica di "parassitismo metodologico" nei confronti del diritto pubblico comparato effettuata da L. Pegoraro. L. Pegoraro, *Le categorie civilistiche e il parassitismo metodologico dei costituzionalisti nello studio del diritto comparato*, cit.

che la materia pubblicista è stata poi invasa da notevoli studi focalizzati sui paesi al di fuori del mondo occidentale. Grazie al contributo significativo di autorevoli studiosi, si è così sviluppato un approccio empirico-sperimentale, che ha coinvolto un'ampia e consistente raccolta di dati ottenuti attraverso ricerche sul campo al fine di "elaborare uno strumentario metodologico adeguato e, quindi, di avviare tentativi classificatori e fornire contributi teorici di carattere generale"<sup>20</sup>.

## II. OLTRE IL CENTRALISMO: L'APPROCCIO MENSKIANO AL PLURALISMO GIURIDICO

È solo grazie all'ambizioso lavoro dei ricercatori che il pluralismo giuridico ricopre oggi un ruolo fondamentale, indagando e implementando la coesistenza all'interno di una società di diversi "ordini" giuridici. J. Griffiths nel 1986 aveva sviluppato una forte critica del centralismo giuridico: "*Legal pluralism is the fact. Legal centralism is a myth, an ideal, a claim, an illusion*"<sup>21</sup>. Il nucleo centrale del pluralismo giuridico è quello di sfidare l'idea prevalente che il diritto sia un sistema unico, uniforme ed esclusivamente gerarchico, strettamente dipendente dal potere dello Stato. Questa prospettiva mira a smontare l'illusione che il mondo giuridico si presenti effettivamente in questa forma unificata e centralizzata. Da questo assunto, si può approfondire la distinzione tra pluralismo giuridico forte e debole, necessaria per il funzionamento delle "egemonie" che svizzeremo in questa sede, evidenziando come questi diversi sistemi normativi possano interagire e influenzarsi reciprocamente all'interno di una stessa comunità con diverse gradazioni. L'interazione e lo sviluppo dei sistemi giuridici all'interno della concezione pluralistica del diritto hanno portato ad un ruolo rilevante in particolare dell'antropologia nello studio del diritto comparato<sup>22</sup>. B. De Sousa Santos, su queste basi, pone la critica del pensiero "abissale" per eliminare i confini insiti nelle strutture del diritto che limitano internamente ed esternamente<sup>23</sup> la comparazione, aprendo all'osservazione di culture giuridiche apparentemente lontane o apparentemente vicine<sup>24</sup>.

---

<sup>20</sup> D. Amirante, "Al di là dell'Occidente. Sfide epistemologiche e spunti euristici nella comparazione 'verso Oriente'", cit., p. 21.

<sup>21</sup> J. Griffiths, "What is Legal Pluralism?", *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18, 1986, pp. 1-55, p. 4.

<sup>22</sup> *Ex plurimis*, S. Falk Moore, *Law as Process: An Anthropological Approach*, Routledge, London, 1978.

<sup>23</sup> B. de Sousa Santos, "Beyond Abyssal Thinking: From Global Lines to Ecologies of Knowledges", *Review*, XXX, 1, 2007, pp. 1-52. Cfr. Id., *Toward a New Legal Common Sense*, Butterworths, London, 2002; Id., *Epistemologies of the South: Justice against Epistemicide*, Routledge, London, 2016.

<sup>24</sup> Come puntualizza R. Toniatti, "negli ordinamenti dell'America latina la transizione costituzionale verso un paradigma inclusivo della diversità culturale comporta un concomitante percorso di

W. Menski ha promosso l'importanza del riconoscimento complesso delle fonti del diritto nel pluralismo giuridico: non si può limitare esclusivamente allo Stato la "paternità" della norma, ma avvengono delle interconnessioni con le regole sociali e le norme etico-religiose consuetudinarie nella formazione del diritto. In una prospettiva che riflette una crescente consapevolezza del fallimento dei modelli giuridici positivistici nel cogliere le realtà socio-giuridiche globali, spesso combinati con approcci idealizzati del diritto naturale, la comprensione del diritto non prescinde più dalla considerazione delle molteplici fonti normative presenti nelle società complesse e multiculturali di oggi<sup>25</sup>.

L'analisi menskiana del pluralismo giuridico si distingue per l'utilizzo di un metodo euristico basato su due modelli geometrico-spaziali. Questi modelli consegnano un quadro concettuale per comprendere le complesse dinamiche delle diverse fonti normative presenti nelle società. La teoria del diritto comparato di Menski si fonda su una serie di postulati volti a sviluppare una definizione globale del diritto che tenga conto della ricchezza della pluralità, includendo ogni possibile *stakeholder*: verso un concetto di diritto che sia consapevole della diversità delle fonti normative e che riconosca l'importanza di ogni soggetto coinvolto o "da coinvolgersi" nel processo creativo giuridico. Il diritto si qualifica come un *body of rules*, internamente dinamico sin dall'inizio. Si manifesta in molteplici modalità, riflettendo la complessità delle società umane. Menski sottolinea che il diritto è un fenomeno universale in costante evoluzione e adattamento, il cui sviluppo avviene attraverso un processo continuo di elaborazione, costruzione e discussione all'interno di specifici contesti socioculturali. Infine, riconosce che le fonti del diritto sono eterogenee, provenendo non solo dalle istituzioni statali, ma anche dalle tradizioni sociali e dalle norme etico-religiose, contribuendo alla diversità delle forme giuridiche<sup>26</sup>. E. Buono ricostruisce su questo filone come lo Stato, concepito come una struttura di mediazione tra diverse identità culturali ed etniche, può rivelare un potenziale

---

transizione dal monismo al pluralismo giuridico (e giurisdizionale)". R. Toniatti, "Il paradigma costituzionale dell'inclusione della diversità culturale in Europa e in America latina: premesse per una ricerca comparata sui rispettivi modelli", in S. Bagni, G.A. Figueroa Mejía, G. Pavani (eds.), *La ciencia del derecho Constitucional comparado. Libro homenaje a Lucio Pegoraro*, Tirant Lo Blanch, México, 2017 tomo III, p. 1450. Si rinvia in particolare all'interattiva collettanea sulle diverse manifestazioni del pluralismo e sul metodo comparato su <https://robertotoniatti.eu/>, in particolare S. Bagni, "Il ruolo delle Corti costituzionali tra pluralismo giuridico, plurinazionalità e interculturalità", in AA.VV., *Pluralismo nel diritto costituzionale comparato. Blog per i 70 anni di Roberto Toniatti*, Trento, 2020, pp. 1-18.

<sup>25</sup> "This reflects growing realisation that positivistic models of legal study, alone or in combination with idealising natural law approaches, have failed to grapple with global socio-legal realities". "La dottrina giuridica basata su modelli positivistici e su approcci idealistici ricavati dal diritto naturale non riesce a rapportarsi con successo alle dinamiche socio-giuridiche". W. Menski, *Comparative Law in a Global Context. The Legal Systems of Asia and Africa*, University Press, Cambridge, 2006, p. 83.

<sup>26</sup> W. Menski, *Comparative Law in a Global Context. The Legal Systems of Asia and Africa*, cit., p. 185. D. Amirante, "Al di là dell'Occidente. Sfide epistemologiche e spunti euristici nella comparazione 'verso Oriente'", cit., p. 21.

innovativo nel rapporto tra il popolo (*Demos*), la nazione (*Ethnos*) e l'indigenità (*Kthonos*)<sup>27</sup>.

L'ordinamento giuridico è circoscritto, per il "primo" Menski, attraverso tre angoli (Triangolo di Menski-Chiba) in cui inserisce tre categorie: 1) fonti della società, della realtà sociale, che comprendono le consuetudini e le pratiche della società civile; 2) fonti dello Stato, che si riferiscono alle influenze delle istituzioni statali e di organi costituzionali; 3) fonti della sfera etico-morale-religiosa, che derivano dai principi e dalle convinzioni morali, etiche e religiose presenti nelle comunità. Il sistema giuridico, da questa prospettiva, consegna al giurista occidentale una cornice analitica molto più ampia per comprendere la complessità delle fonti normative che contribuiscono alla formazione dell'ordinamento giuridico (figura 2).

Le diverse "sorgenti" delineate nelle sfere dello Stato, della società e della morale/etica/religione non solo competono tra loro, ma interagiscono in modi complessi. Ogni "body of rules" contiene elementi provenienti dagli altri due angoli, determinando così i livelli di pluralismo all'interno di un ordinamento giuridico<sup>28</sup>. In una tela intricata di influenze e relazioni, il pluralismo, anche se non percepibile nell'immediato, si manifesta nelle varie implosioni sociali e nelle fratture che l'incorporazione di elementi provenienti dalle altre sfere normative comporta, caratterizzando la dinamicità dell'ordinamento giuridico.

I giuristi hanno per molto tempo concentrato la loro attenzione (e ancora si persevera) esclusivamente sulle fonti statali del diritto, trascurando il ruolo fondamentale delle fonti non statali, comprese quelle etiche e socioculturali; con la conseguente sottovalutazione del potenziale di coesistenza di vari sistemi normativi all'interno di una società. È necessario mettere in discussione questa prospettiva<sup>29</sup>. Come nell'innovativa elaborazione della *chakana* di E. Buono che approfondisce "verso l'interno" la "pluralità di pluralismi"<sup>30</sup>, anche in questa sede partiremo dalla sintesi delle conquiste del pluralismo giuridico, donate in particolare da due modelli di W. Menski.

---


<sup>27</sup> E. Buono, *La questione plurinazionale nel diritto pubblico comparato*, cit., pp. 51-82.

<sup>28</sup> E. Buono, *La questione plurinazionale nel diritto pubblico comparato*, cit., pp. 184-185. D. Amirante, "Al di là dell'Occidente. Sfide epistemologiche e spunti euristici nella comparazione 'verso Oriente'", cit., p. 21.

<sup>29</sup> D. Amirante, "Al di là dell'Occidente. Sfide epistemologiche e spunti euristici nella comparazione 'verso Oriente'", cit., p. 21.

<sup>30</sup> E. Buono, "Pluralismo jurídico igualitario: il mandato costituzionale "inascoltato" nel modello boliviano di cooperazione inter-giurisdizionale", *DPCE online*, 4, 2018, pp. 1079-1092, p. 1084. Viene utilizzata dall'autore per descrivere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia del 2009, evidenziando nei gradini della croce quadrata gli elementi e il valore del pluralismo culturale, economico e politico oltre che giuridico grazie al dettato, nel caso di specie, dell'art. 1 della Costituzione.

Come è possibile vedere (figura 2), nel triangolo di W. Menski, al centro emerge l'elemento cruciale della comunicazione tra i diversi "bodies of rules", raffigurato dal concetto di pluralismo giuridico. I numeri rappresentano manifestazioni giuridiche del sistema influenzate da altri angoli (angolo 1=Società; angolo 2=Stato; angolo 3= Religione/Etica/Morale). Il numero 2.3 è principalmente "dato" dallo Stato, ma anche da valori religiosi, etici e morali; il numero 2.1 denota un sistema giuridico statale influenzato dalle norme sociali<sup>31</sup>. Questo concetto rivoluziona l'approccio tradizionale alla comparazione giuridica, suggerendo di esaminare gli ordinamenti giuridici senza escludere nessuna delle tre dimensioni. Menski riconosce le interrelazioni dinamiche tra queste dimensioni - statale, sociale ed etico/morale- riprendendo gli studi di M. Chiba, che possono mostrare una prevalenza o un'egemonia di uno dei "bodies" rispetto agli altri<sup>32</sup>. In questo modo, la base concettuale diventa l'interazione complessa e mutevole tra le fonti normative, e la sofisticata complessità delle manifestazioni del diritto nella società.



**Figura 2: Triangolo di W. Menski<sup>33</sup>**

Al modello del triangolo viene poi integrato un quarto elemento (figura 3): l'insieme normativo del diritto internazionale e/o del diritto globale, che diventa il quarto angolo, trasformando così la figura da un triangolo a un rombo, comunemente definito *kite* o aquilone<sup>34</sup>. Menski sostiene che il diritto deve sempre navigare tra quattro angoli in

<sup>31</sup> W. Menski, *Comparative Law in a Global Context. The Legal Systems of Asia and Africa*, cit., p. 610-611.

<sup>32</sup> E. Buono, *La questione plurinazionale nel diritto pubblico comparato*, cit., pp. 46 ss.

<sup>33</sup> W. Menski, *Comparative Law in a Global Context. The Legal Systems of Asia and Africa*, cit., p. 612.

<sup>34</sup> Menski riesce ad evitare logicamente ogni deformazione verso le teorie sulla "staticità del diritto", a partire dalle teorie dinamiche del diritto elaborate da Chiba. M. Chiba, "Cultural universality and particularity of jurisprudence", in M. L. Marasinghe, M. Lakshman and W. E. Conklin (eds), *Essays in third world perspectives in jurisprudence*, Malayan Law Journal, 1984; Id. (ed.), *Asian indigenous law in interaction with received law*, Routledge, London and New York,

competizione: il diritto naturale, il positivismo, le norme socio-legali e le norme internazionali<sup>35</sup>. Questa aggiunta riflette la complessità e l'interconnessione dei diversi ambiti normativi che influenzano la formazione e l'applicazione del diritto in contesti globali e interculturali.



**Figura 3: Kite di Menki<sup>36</sup>**

Ogni angolo del rombo rappresenta una “*plurality of pluralities*”: “pluralità di pluralità”. Ciascuno dei quattro angoli del diritto identificato è in realtà una combinazione di varie forme ibride di quel tipo di diritto. Non esiste una legge naturale uniforme, né una sola tipologia di consuetudine o di legge statale, e nemmeno il diritto internazionale si riduce a un’entità unica. Ognuno di questi ambiti è intrinsecamente plurale, caratterizzato da conflitti e tensioni interni oltre che esterni<sup>37</sup>.

Volgiamo lo sguardo adesso alla “crisi dello Stato”: si manifesta come una crisi della sovranità, dovuta alla crescente influenza di dinamiche conflittuali interne, internazionali e sovranazionali, derivanti dalla globalizzazione<sup>38</sup>. È infatti “impossibile per chiunque ottenere una mappa mentale completa di tutti i cittadini del mondo nelle loro varie

1986; Id., *Legal pluralism: Towards a general theory through Japanese legal culture*, Tokai University Press, Tokyo, 1986.

<sup>35</sup> “*Law always needs to be navigated between four competing corners, namely natural law and positivism and socio-legal norms and international norms*”. W. Menski, “Flying kites in a global sky: New models of jurisprudence”, *Socio-legal Review*, 7, 2011, pp. 1-22, p. 13.

<sup>36</sup> W. Menski, “Flying kites in a global sky: New models of jurisprudence”, cit., pp. 1-22. Disegno adattato da E. Buono, “Pluralismo jurídico igualitario: il mandato costituzionale “inascoltato” nel modello boliviano di cooperazione inter-giurisdizionale”, cit., p.1084.

<sup>37</sup> “*In reality, every one of the four corners of law identified above represents a variety of hybrid forms of this particular kind of law. Clearly, there is no single uniform natural law, no one type of custom or state law, nor is international law just one identifiable entity. All four are deeply plural entities in themselves, with their own internal conflicts and tensions*”. W. Menski, “Flying kites in a global sky: New models of jurisprudence”, cit., p. 14.

<sup>38</sup> D. Amirante, “Al di là dell’Occidente. Sfide epistemologiche e spunti euristici nella comparazione ‘verso Oriente’”, cit., p. 23.

situazioni di vita [...] facciamo distinzioni tra ricchi e poveri, rurali e urbani, dominanti e servi, bianchi e neri e così via? Sì, lo facciamo, tutto il tempo, riflettendo le diversità della vita. L'applicazione continua della legge implica l'adozione di decisioni che tengono conto di fatti e circostanze differenti e devono, necessariamente, coinvolgere la considerazione di elementi socioculturali<sup>39</sup>.

Lo Stato, come "forma di aggregazione intrinsecamente pluralistica e di cui lo Stato-Nazione di derivazione liberale rappresenta un momento di chiusura"<sup>40</sup>, nonché di possibili egemonie nella strutturazione del potere, viene concepito da Glenn in maniera simile, nel configurare il suo *Cosmopolitan State* come "uno Stato che cerca di governare, con maggiore o minore successo, l'inevitabile diversità, esterna ed interna"<sup>41</sup>. Con le categorie di "Stato Multiculturale"<sup>42</sup> e "Stato Interculturale"<sup>43</sup>, evoluzioni postmoderne dello Stato democratico-liberale strutturate su una forte accentuazione del pluralismo, si completerà un'importante fase di transizione verso la concezione di Stato sociale ed ecologico di diritto.

"Il pluralismo giuridico non è condannato a scomparire sotto la pressione omologante del diritto internazionale e dei tentativi di omogeneizzazione sottesi alla diffusione dei diritti umani. Al contrario, la consapevolezza della necessità che il diritto, se vuole essere "sostenibile", si adatti a seconda degli scenari locali e dei relativi valori giuridici, apre nuovi orizzonti alla comparazione. Allo stesso modo lo studio delle democrazie contemporanee dovrà essere inteso non più come mero lavoro di classificazione in base alla rispondenza a determinati modelli o schemi ideali bensì in prospettiva euristica ed evolutiva. Ritengo che questo filone di

---

<sup>39</sup> "It is impossible for anyone to obtain a full mental map of all citizens of the world in their various life situations. Human life is just too complex; where do we stop? Do we prioritise the views of people in hour-long queues on congested roads in Mumbai's urban jungle over the assumptions carried by people who walk on foot every day through bushland to reach their place of work in the same jurisdiction? Do we make distinctions between rich and poor, rural, and urban, dominant and servant, white and black, and so on? Yes, we do, all the time, reflecting the diversities of life. Applying law continuously involves making decisions that take account of different facts and circumstances and must, of necessity, involve consideration of socio-cultural elements. This even goes for commercial law, despite a strong belief that it is culture-neutral". W. Menski, *Comparative Law in a Global Context. The Legal Systems of Asia and Africa*, cit., p. 35.

<sup>40</sup> D. Amirante, "Al di là dell'Occidente. Sfide epistemologiche e spunti euristici nella comparazione 'verso Oriente'", cit., p. 24.

<sup>41</sup> H. P. Glenn, "The Cosmopolitan State", *Kansas Law Review*, 61, 2013, p. 743. D. Amirante, "Al di là dell'Occidente. Sfide epistemologiche e spunti euristici nella comparazione 'verso Oriente'", cit., p. 24.

<sup>42</sup> D. Amirante, *Lo Stato multiculturale. Contributo alla teoria dello Stato dalla prospettiva dell'Unione Indiana*, Bononia University Press, Bologna 2015.

<sup>43</sup> S. Bagni, "L'armonia tra il sé, l'altro e il cosmo come norma. La costituzionalizzazione della cultura tradizionale nei Paesi andini e in prospettiva comparata", *Governare la Paura, special issue*, 2013, pp. 220-267.

analisi possa aprire la strada ad una feconda stagione di studi di diritto costituzionale comparato, in grado di oltrepassare i limiti delle comparazioni settoriali e di acquisire elementi utili provenienti dalle cosiddette “nuove democrazie”, cioè di guardare oltre la *Western legal tradition* per considerare ordinamenti giuridici ed esperienze istituzionali legati a diverse concezioni dell’ordine sociale e dei rapporti fra diritto e società, che stanno peraltro acquistando importanza crescente negli equilibri geo-politici mondiali”<sup>44</sup>.

### **III. BEYOND THE KITE ATTRAVERSO IL PENSIERO SISTEMICO: TUTELA DELL’AMBIENTE, NATURA E NEOLIBERALISMO NELLA FORMAZIONE DEL DIRITTO**

La globalizzazione è spesso vista come un’aggressione culturale dei paesi in via di sviluppo da parte dei valori e delle istituzioni occidentali: si pensi all’industrialismo e al concetto di stato-nazione<sup>45</sup>. Tuttavia, secondo W. Menski, la globalizzazione è ancora più complessa. Nel suo lavoro del 2006 ha sottolineato che la globalizzazione non riguardava solo i processi di modernizzazione economica ma anche di postmodernizzazione. La globalizzazione è un processo storico che ha permeato e permea tutti gli aspetti della vita umana e non umana: sociali, culturali oltre che strettamente economici<sup>46</sup>.

Concepire le definizioni di “neoliberalismo” e “neoliberismo” come manifestazioni culturali, oltre che economiche, della globalizzazione permette di valutare l’interconnessione tra le dinamiche economiche dominanti e i cambiamenti politici, sociali, ambientali. “Neoliberalismo” è un termine che trova la sua origine nell’accademia e nel contesto statunitense. In questa sede utilizziamo il suo significato integrativo del termine “neoliberismo”. Con il termine “neoliberismo”, nel contesto europeo, si suole descrivere un sistema di politiche economiche basato sulla deregolamentazione, privatizzazione e riduzione del ruolo dello Stato nell’economia. Il termine “neoliberalismo” incorpora, quindi, sia le politiche economiche che un sistema ideologico e culturale capace di permeare le istituzioni e le relazioni sociali<sup>47</sup>. Con il neoliberalismo, il capitalismo supera, inoltre, la

---

<sup>44</sup> D. Amirante, *Lo Stato multiculturale. Contributo alla teoria dello Stato dalla prospettiva dell’Unione Indiana*, cit., pp. 18-19.

<sup>45</sup> “Si sostiene che la globalizzazione sia a dir poco un bombardamento culturale sui paesi in via di sviluppo da parte della modernità occidentale - capitalismo, industrialismo e sistema stato-nazione”. S. L. Doshi, *Modernity, postmodernity and neo-sociological theories*, Rawat, Jaipur and New Delhi, 2003, p. 352.

<sup>46</sup> W. Menski, *Comparative Law in a Global Context. The Legal Systems of Asia and Africa*, cit., p. 10.

<sup>47</sup> Liberando le “capacità imprenditoriali dell’individuo attraverso istituzioni caratterizzate da una forte proprietà privata, mercati liberi e libero commercio”. D. Harvey, *A Brief History of*

sua terminologia tradizionale per raggiungere un nuovo impatto sociologico e culturale. Ad esempio, non si parla più di “capitalista”, ma di “imprenditore puro”, senza capitale e senza lavoro, mero organizzatore iniziale<sup>48</sup>. In questa sede ragioniamo nel contesto del “neocapitalismo” per intendere, in opposizione alle nuove forme di socialismo del XXI secolo<sup>49</sup>, da un lato, il capitalismo globalizzato integrato da innovazioni tecnologiche e alta finanza avanzata; dall’altro, l’accettazione del neoliberalismo nell’organizzazione politico-economica-legislativa delle società capitaliste che non rinnegano le istituzioni pubbliche e l’intervento statale, ma spingono verso deregolamentazione e privatizzazioni nella ricerca di un equilibrio tra uno Stato neoliberale e il mercato neoliberista<sup>50</sup>.

L’osservazione critica della recente evoluzione costituzionale nei paesi del Sud del mondo, insieme al confronto diacronico e sincronico degli ordinamenti, tra cambiamenti e continuità nel panorama costituzionale e nel pensiero giuridico e filosofico, ha spinto gli studiosi a classificare nuovi elementi costitutivi nel costituzionalismo, come è avvenuto nel caso del *nuevo constitucionalismo* latino-americano. In questo caso è stata notata

---

*Neoliberalism*, Oxford, 2005; online edn, Oxford Academic, 12 Nov. 2020, p. 2, <https://doi-org.ezproxy.unibo.it/10.1093/oso/9780199283262.003.0004>, (accesso 3 Dec. 2024).

<sup>48</sup> Per Kirzner l’atto imprenditoriale consiste, in sostanza, nell’individuare le opportunità a prescindere dai mezzi di produzione. I. Kirzner, *Competition and Entrepreneurship*, University of Chicago Press, Chicago, 1973.

<sup>49</sup> Per il superamento delle critiche al marxismo di mero produttivismo, si rinvia, *ex plurimis*, a K. Saito, *Karl Marx’s Ecosocialism. Capitalism, Nature, and the Unfinished Critique of Political Economy*, Monthly Review Press, New York, 2017; J. B. Foster, *Marx’s ecology. Materialism and nature*, Monthly Review Press, New York, 2000.

<sup>50</sup> “Il neoliberalismo ha qualificato gli atti di libera disposizione negoziale dei beni come diritti di libertà irrinunciabili dell’*homo œconomicus*: pensiamo alla nascita e all’evoluzione della proprietà privata, la quale è stata legittimata, soprattutto nei sistemi politici di stampo occidentale, come valore supremo e incontrastabile. Così, progressivamente, acqua, aria, ambiente sono diventati beni patrimoniali con valore di scambio, finendo per essere privati della loro caratteristica esterna alle logiche di mercato, in quanto beni comuni e fondamentali, patrimonio comune dell’umanità. Il neoliberalismo rappresenta una determinata scelta ideologica che ha trovato spazio nelle attuali regolamentazioni giuridiche nazionali e sovra-nazionali. Verso la fine del capitalismo dell’età dell’oro, che ha portato a un eccesso di capitale all’inizio degli anni Settanta col sostegno delle teorie neoliberiste, si è strutturata la trasmutazione, iperfinanziarizzata e regressiva, dell’aumento delle disuguaglianze e dello sfruttamento delle risorse naturali. Con l’aumento dei costi di cibo, energia e materiali, e con il riscaldamento globale che ha causato danni irreversibili al settore agricolo ed energetico in tutto il mondo, si sono aperti dibattiti e conflitti che interessano le potenzialità e i limiti del diritto e dell’economia”. A. D’Andrea, “Antropocene e nuovi costituzionalismi ambientali: profili assiologico-giuridici”, *DPCE Online*, 58, SP2, 2023, pp. 361-374, p. 364. Il neoliberalismo non impedisce ad uno Stato di intervenire nella pubblica economia, ma, al contrario, consente, strutturando una specifica egemonia di classe, di intervenire nella realizzazione dell’agenda di mercato, appunto, neoliberista. Si veda C. Núñez Donald, “Principios De Un Constitucionalismo Socialista”, *IberCONnect*, 7 de julio, 2021. <https://www.ibericonnect.blog/2021/07/principios-de-un-constitucionalismo-socialista/> (accesso 3 dicembre 2024). Si rinvia anche a L. Ferrajoli, *Costituzionalismo oltre lo Stato*, Mucchi Editore, Modena, 2017. Cfr., *ex plurimis*, F. Schettino, F. Clementi, *Crisi, disuguaglianza e povertà. Le iniquità del capitalismo, da Lehman Brothers alla Covid-19*, La città del sole, Reggio Calabria, 2020. P. Street, “How to Stop Capitalism’s Deadly War with Nature”, *Truthdig*, 16 settembre, 2016, [http://www.truthdig.com/report/item/how\\_to\\_stop\\_capitalisms\\_deadly\\_war\\_with\\_nature\\_2016091](http://www.truthdig.com/report/item/how_to_stop_capitalisms_deadly_war_with_nature_2016091). (accesso 3 dicembre 2024).

un'evoluzione del costituzionalismo tradizionale in risposta alle richieste e alle lotte dei movimenti sociali, dimostrando una trasformazione che riflette le esigenze emergenti della società, ma non come mera elaborazione accademica<sup>51</sup>: il *nuevo constitucionalismo* "non rifiuta il costituzionalismo, ma lo trasforma"<sup>52</sup>. Società civile ed elaborazione politologica portano ad un'espansione del concetto di Stato, al di là delle tradizionali distinzioni tra società civile come sfera esclusiva dell'autonomia privata e istituzioni pubbliche. Di conseguenza, la rappresentanza politica e la società civile, implementate da nuove forme di partecipazione che coinvolgono attivamente le persone nella vita politica, giuridica ed economica<sup>53</sup>, superano l'autonomia privata intesa in maniera egocentrica e promuovono una maggiore inclusione e rappresentanza democratica<sup>54</sup>.

Il dialogo democratico-costituzionale contemporaneo è sempre più influenzato dalla dicotomia individualizzazione/collettivizzazione dei diritti. Questo porta spesso la legge, come risultato finale di diverse istanze, a trovarsi in bilico tra il rispetto dei principi politici e sociali del costituzionalismo democratico, che richiedono un impegno collettivo, e l'egemonia del neoliberismo che ha distorto i diritti civili e umani, separandoli in modo improprio dai diritti sociali, sia in termini teorici che pratici. Infatti, in molti Paesi latinoamericani, il dominio del sistema economico borghese, identificandosi nel neoliberalismo nel corso del Novecento, ha portato la classe dominante coloniale e neoliberale a mantenere anche il controllo politico, per la mancanza nelle costituzioni di "anticorpi" contro gli effetti negativi della globalizzazione e contro il neoliberalismo e, in maniera interconnessa, all'esclusione indiretta di ampie fasce della popolazione, dalle popolazioni indigene alle minoranze in generale, attraverso, in particolare, un paradigma

---

<sup>51</sup> Come invece è avvenuto in una prima fase, in particolare in America latina, con il c.d. "neocostituzionalismo". R. Viciano Pastor, R. Martinez Dalmau, "El nuevo constitucionalismo latinoamericano: fundamentos para una construcción doctrinal", *Revista General de Derecho Público Comparado*, 9, 2011, p. 7.

<sup>52</sup> L. Pegoraro, A. Rinella, *Sistemi costituzionali comparati*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 95; R. Viciano Pastor, R. Martinez Dalmau, "El nuevo constitucionalismo latinoamericano: fundamentos para una construcción doctrinal", cit., p. 7; D. Valades, "El nuevo constitucionalismo iberoamericano", in A. M. Hernández, *Estudios sobre federalismo, justicia, democracia y derechos humanos*, Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2003, pp. 329-358; F. Fernandez Segado (ed.), *La Constitución de 1978 y el Constitucionalismo iberoamericano*, Centro de estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2003; D. Valadés, M. Carbonell (eds.), *Constitucionalismo iberoamericano del siglo XXI*, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2004.

<sup>53</sup> Le rivoluzioni epistemiche che sono capaci di evolvere le prospettive metodologiche del diritto pubblico comparato e le teorie della forma di stato continuano a trovare terreno fertile proprio nel *Global South*. Tra le ultime ricerche, si rinvia a J. Paffarini, "The next revolution: l'emergere dell'autonomia democratica nel global south dalla prospettiva del diritto pubblico comparato", *Revista general de derecho público comparado*, 34, 2023, pp. 114-148.

<sup>54</sup> Cfr. A. Gramsci, *Quaderni del carcere*, II edizione, a cura di V. Gerratana, Torino, Einaudi, 1977. Cfr. G. Preterossi, "La pensée gramscienne du droit dans les Cahiers de prison", *Droit & Philosophie*, 10 (novembre 2018), pp. 241-252.

fortemente rappresentativo e non partecipativo. Utilizzando la terminologia di Gramsci, la classe “dominante grazie al neoliberismo” ha, in sostanza, consolidato la sua “egemonia culturale”<sup>55</sup>, spesso influenzando in modo predominante le fasi costituenti o di riforma costituzionale, oltre che la produzione legislativa. Questo è stato particolarmente evidente nella promozione di una “versione liberale” dei diritti umani, interpretati in modo individualista e spesso contrapposti ai diritti sociali, stabilendo determinate categorizzazioni dogmatiche. Il legame tra rappresentanza politica e società civile, storicamente sempre pronto ad implodere, con l’obiettivo di garantire a tutta la società civile la rappresentanza politica integrata da nuove forme di partecipazione e controllo popolare, ha portato e porta con sé l’immunizzazione per le difese della democrazia nel mondo globalizzato e interculturale e, allo stesso tempo, decostruisce e ha decostruito i dogmi giuridici ed economici del XX secolo. Attraverso cooperazione e solidarietà contrapposti dialetticamente a dominio e competitività, sul piano politico-economico, è possibile unire concettualmente i diritti civili, i diritti umani e i diritti sociali, considerandoli fondamentali e imprescindibilmente interconnessi nel XXI secolo. Ebbene, proprio in alcuni sistemi costituzionali dell’America del Sud, si osserva, con tutte le contraddizioni che derivano dagli eventi storici dell’umanità caratterizzati da rotture con sistemi costituzionali precedenti, un interessante cambiamento di prospettiva, soprattutto riguardo al pluralismo e alla centralità dell’ambiente e della natura, decostruendo alcune categorizzazioni dogmatiche, e sottolineando una connessione profonda tra gli esseri umani e gli ecosistemi. L. Pegoraro, riprendendo le ricerche di S. Bagni, ricorda che:

“Nel suo alveo, il diritto costituzionale ha sviluppato l’importante dottrina del *nuevo constitucionalismo*. Essa, come spiega Bagni richiamandosi alle tesi di Viciano Pastor e di Martínez Dalmau, di regola fa “riferimento all’ondata di costituzioni adottate in America Latina dall’inizio degli anni ‘90 ... fino ad arrivare alle recenti esperienze ecuadoriana e boliviana del 2008 e 2009”. Se - continua

---

<sup>55</sup> “Ogni gruppo sociale, nascendo sul terreno originario di una funzione essenziale nel mondo della produzione economica, si crea insieme, organicamente, uno o più ceti di intellettuali che gli danno omogeneità e consapevolezza della propria funzione non solo nel campo economico, ma anche in quello sociale e politico: l’imprenditore capitalistico crea con sé il tecnico dell’industria, lo scienziato dell’economia politica, l’organizzatore di una nuova cultura, di un nuovo diritto, ecc.[...] Tutti gli uomini sono intellettuali, si potrebbe dire perciò; ma non tutti gli uomini hanno nella società la funzione di intellettuali (così, perché può capitare che ognuno in qualche momento si frigga due uova o si cucisca uno strappo della giacca, non si dirà che tutti sono cuochi e sarti) Si formano così storicamente delle categorie specializzate per l’esercizio della funzione intellettuale, si formano in connessione con tutti i gruppi sociali ma specialmente in connessione coi gruppi sociali più importanti e subiscono elaborazioni più estese e complesse in connessione col gruppo sociale dominante. Una delle caratteristiche più rilevanti di ogni gruppo che si sviluppa verso il dominio è la sua lotta per l’assimilazione e la conquista “ideologica” degli intellettuali tradizionali, assimilazione e conquista che è tanto più rapida ed efficace quanto più il gruppo dato elabora simultaneamente i propri intellettuali organici”. A. Gramsci, *Quaderni dal carcere*, cit., 12 (XXIX), p. 1513, pp. 1516-1517.

questa A. - “le caratteristiche teoriche del neocostituzionalismo possono essere certamente ritrovate nel ‘*nuevo constitucionalismo*’ ... i due concetti non sono completamente coincidenti, poiché le riflessioni della dottrina latinoamericana degli ultimi anni hanno messo in risalto elementi specifici del fenomeno in America del Sud”, che “possono essere identificati nella partecipazione popolare all’esercizio del potere, in primis nello stesso processo costituente, nell’interculturalità e in una nuova visione dei rapporti fra l’uomo e la natura, che sta a fondamento, in alcuni casi ma non in tutti, del (tentativo di) adesione a nuovi modelli economici”<sup>56</sup>.

Dai precursori del nuovo costituzionalismo latino-americano e dall’interazione con esperienze affini, può nascere un contributo alla formazione di nuovi prototipi di Stato interculturale<sup>57</sup> o multiculturale<sup>58</sup>. È evidente che la dottrina costituzionalista, come è stato notato<sup>59</sup>, sia oggi sempre più attenta alle questioni del multiculturalismo e del pluralismo giuridico, in stretta connessione con le conseguenze della globalizzazione e le influenze spesso indebite del neocolonialismo economico<sup>60</sup>. Questa attenzione della dottrina rappresenta proprio una delle principali conseguenze della globalizzazione che influenza profondamente l’“ingegneria costituzionale comparata”<sup>61</sup>. Favorisce l’evoluzione di forme di Stato che abbracciano il socialismo del XXI secolo, il costituzionalismo ecologico e il multiculturalismo democratico<sup>62</sup>.

---

<sup>56</sup> L. Pegoraro, “Postfazione. Diritto, diritto comparato, altre scienze nello studio del nuevo constitucionalismo e del buen vivir andino”, in S. Baldin, M. Zago (eds.), *Le sfide della sostenibilità. Il buen vivir andino dalla prospettiva europea*, Bologna, FiloDiritto, 2014, pp.389-405, p. 390; Cfr. S. Bagni, “Democratizzazione della giustizia costituzionale in America Latina: uno sguardo da fuori”, *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, vol. 68, n. 4, 2014, pp. 1387-1414; R. Viciano Pastor, R. Martínez Dalmau, “Fundamento teórico del nuevo constitucionalismo latinoamericano”, in R. Viciano Pastor (ed.), *Estudios sobre el nuevo Constitucionalismo Latinoamericano*, Tirant Lo Blanch, 2012, pp. 11-50.

<sup>57</sup> Cfr. S. Bagni, *L’armonia tra il sé, l’altro e il cosmo come norma. La costituzionalizzazione della cultura tradizionale nei Paesi andini e in prospettiva comparata*, cit.

<sup>58</sup> D. Amirante, *Lo stato Multiculturale. Contributo alla teoria dello Stato dalla prospettiva dell’Unione Indiana*, cit.

<sup>59</sup> E. Buono, *La questione plurinazionale nel diritto pubblico comparato*, cit.

<sup>60</sup> Sulle “indebite influenze” e sulle implicazioni all’interno di un sistema costituzionale specifico, si rinvia a A. D’Andrea, “Participatory democracy in the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela and ‘undue external influence’”, *Revista General de Derecho Público Comparado*, 32, 2022.

<sup>61</sup> G. Sartori, *Ingegneria costituzionale comparata. Strutture, incentivi ed esiti*, Il Mulino, Bologna 1994; E. Buono, *La questione plurinazionale nel diritto pubblico comparato*, cit, p.19.

<sup>62</sup> Questa prospettiva si distingue dal multiculturalismo liberale proposto da Kymlicka, in W. Kymlicka, *La cittadinanza multiculturale*, Bologna, 1989. Il multiculturalismo democratico non si limita a garantire i diritti individuali, ma si basa anche sull’attiva partecipazione politica dei gruppi e delle comunità culturali. Inoltre, per sviluppare questa concezione, si possono trovare ispirazioni significative sia nel subcontinente asiatico che nella dottrina indiana. D. Amirante, “Al di là dell’Occidente. Sfide epistemologiche e spunti euristici nella comparazione ‘verso Oriente’”, cit..

I principi costituzionali si nutrono degli elementi circostanti, che derivano dall'identità culturale dello spazio in cui operano fino agli ideali dei gruppi politici e della società nel suo complesso. Questo processo è influenzato da diversi fattori, tra cui pressioni sociali, statali, religiose, etiche, morali e il diritto internazionale, pubblico e privato<sup>63</sup>.

Attualmente, la questione ambientale, emersa inizialmente nel solo contesto del diritto internazionale, si riflette in numerose normative statali in tutto il mondo<sup>64</sup>, specialmente in sistemi basati principalmente su norme sociali ed etico-religiose<sup>65</sup>. La necessità di preservare l'ambiente e la natura e proteggerli dallo sfruttamento delle risorse naturali a fini di profitto privato ci porta a considerare un elemento che influisce notevolmente sul pluralismo giuridico che, come osservato, si manifesta attraverso diverse combinazioni di influenze sociali, statali, religiose/etiche/morali e del diritto internazionale: il mercato globale, l'economia dominante, il neoliberalismo.

L'ambiente e la natura influenzano e plasmano le vite umane e i loro bisogni, allo stesso modo in cui le vite umane e i loro bisogni influenzano l'ambiente e la natura: non esiste una netta separazione tra l'uomo e la natura, ma piuttosto una relazione osmotica. L'uomo è parte integrante della natura stessa, così come dell'ambiente circostante, che include tutti gli elementi naturali. La natura è *òikos* di tutti gli esseri viventi, e l'uomo è parte di questo sistema. In questo contesto, è importante considerare un'evoluzione della prospettiva metodologica che integri l'approccio empirico con quello dialettico-materialista: attualmente ci sono ostacoli che impediscono al "kite" di "volare libero" nel *global sky*, "ancorandoli alla terra" - il capitalismo moderno, il mercato globale e l'economia dominante neoliberale (Figura 4, rappresentati dalle diagonali del *kite*, che uniscono inevitabilmente tutti i vertici). Questo ordine tende ad omologare l'individuo nei rapporti sociali ed economici, promuovendo la competizione, il consumismo e lo sfruttamento dell'uomo e della natura da parte dell'*homo œconomicus*. Il formante economico, come è stato ampiamente appurato, è oggi una "variabile fondamentale per la comprensione delle nostre società"<sup>66</sup>. Dagli ordinamenti di tradizione giuridica

---

Nelle parole di Bhargava, "Il multiculturalismo democratico riconosce l'importanza delle identità culturali, la necessità di preservare le differenze culturali e si propone di introdurre le stesse nel campo della politica". R. Bhargava, *What is political theory and why do we need it?*, Oxford India Paperbacks, New Delhi, , 2010, p. 121.

<sup>63</sup> Cfr. W. Menski, "Flying kites in a global sky: New models of jurisprudence", cit., pp. 1-22.

<sup>64</sup> D. Amirante, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, il Mulino, Bologna, 2022.

<sup>65</sup> Si rinvia a D. Amirante, S. Bagni (eds.), *Environmental Constitutionalism in the Anthropocene. Values, Principles and Actions*, Routledge, London, 2022. L'opera esamina la relazione tra l'uomo e la natura attraverso diversi approcci culturali ed etico-religiosi al fine di promuovere nuove legislazioni ambientali.

<sup>66</sup> S. Bagni, "Diritti della natura nei nuovi costituzionalismi del Global South: riflessi sulla teoria dei formanti", *DPCE online*, sp-2-2023, pp. 153-184, p.182.

occidentale è emerso il paradigma giuridico attuale, che è alla base del modello neoliberale “dominato dal formante economico, all’interno di una ontologia naturalista, dunque dualista rispetto al rapporto tra uomo e natura, antropocentrico, in cui l’ordinamento giuridico disciplina i beni naturali come oggetti o commodities, o al più come risorse che producono servizi ecosistemici funzionali al soddisfacimento degli interessi umani, siano essi di natura economica e non, secondo il paradigma vigente del diritto ambientale”<sup>67</sup>. Questo ha principalmente un impatto socioculturale, riuscendo a infiltrarsi e radicarsi anche nelle tradizioni e nelle religioni, amplificando le forme di dominio e sfruttamento al loro interno, che confluiranno nei prodotti normativi e consuetudinari espressione del pluralismo giuridico.

In risposta a ciò, emergono storicamente nuove forme di cooperazione e collettivismo nei processi costituenti contemporanei. È in questo contesto che si inseriscono le lotte intersezionali: bilanciare i diversi privilegi presenti in varie culture e tradizioni, con l’obiettivo di promuovere un pluralismo valorizzato dal riconoscimento del privilegio che non si basi su rapporti di dominio, né internamente né esternamente.

In contesti coloniali, il capitalismo e il liberalismo si mescolano con aspetti ereditati da strutture sociali e tradizioni culturali preesistenti. Questa miscela dà vita a caratteristiche comuni delle forme di dominio presenti anche nelle tradizioni e nelle religioni<sup>68</sup>. La conseguenza primaria è una riduzione costante del pluralismo giuridico, valorizzandolo solo quando coincide con interessi economici diretti o indiretti, spesso a scapito de - o in conflitto con - le culture “altre”, religioni e tradizioni, privilegiando invece le spinte al dominio e allo sfruttamento tra una cultura e l’altra, di solito favorendo la cultura dominante o utile in termini economici in un determinato contesto politico e periodo storico. Il mondo del nuovo colonialismo economico, come il mondo coloniale “classico” analizzato da Fanon, è sempre un “mondo a scomparti”<sup>69</sup>. La divisione artificiale tra diverse comunità locali si converte in violenza tra i vari gruppi come reazione scoordinata alla frustrazione e all’oppressione<sup>70</sup>.

Anche quando si promuove il pluralismo, possono persistere forme di individualismo esistenziale o “religiosismo” trascendentale, che possono influenzare e mantenere nuove

---


<sup>67</sup> S. Bagni, “Diritti della natura nei nuovi costituzionalismi del Global South: riflessi sulla teoria dei formanti”, cit., p. 177.

<sup>68</sup> Si veda, *ex plurimis*, F. Fanon, *I dannati della Terra*, [1961], Einaudi, Roma, 1972.

<sup>69</sup> F. Fanon, *I dannati della Terra*, cit., p. 5.

<sup>70</sup> Violenza che poi si è convertita in azione rivoluzionaria nel movimento per la decolonizzazione. F. Fanon, *I dannati della Terra*, cit., Cap. I, *Della violenza*. Nel cap. III ricorda invece come le divisioni etniche e tribali si traducano in una difficoltà materiale nell’organizzare il movimento decoloniale nonché, nel cap. V, analizza le conseguenze del colonialismo sulla psiche e la salute mentale dei popoli, in cui si instillano o amplificano impulsi di dominio, competizione e sfruttamento, che si converte anche in violenza interetnica.

dinamiche di dominio all'interno delle comunità, delle culture e delle religioni, così come nei rapporti con comunità, culture e religioni esterne.



**Figura 4: Elaborazione propria**

Per reazione, ad esempio, il concetto di sviluppo alternativo del socialismo del XXI secolo, definito anche come socialismo democratico, e socialismo del *Buen Vivir*<sup>71</sup>, potenziato da un approccio intersezionale ai conflitti, si propone di contrastare non solo le influenze egemoniche del capitalismo e del neoliberalismo internazionale, ma anche quelle interne (originarie-instillate) alle culture e alle tradizioni. Questo perché nel

<sup>71</sup> È importante ricordare che alcune interpretazioni degli ideali del *Buen Vivir* da parte della componente *estatista* sono state criticate dalla componente *indigenista* per aver distorto lo spirito originale del concetto. Secondo la prospettiva indigenista, il *Buen Vivir* si distingue dall'idea di sviluppo alternativo in quanto rappresenta un'alternativa al concetto stesso di sviluppo, piuttosto che una semplice variante di sviluppo. Questo approccio si allontana dall'occidentalizzazione e cerca di mantenere l'autenticità del concetto, radicandosi nei valori e nelle tradizioni locali. Cfr. S. Bagni, "Il sumak kawsay: da cosmovisione indigena a principio costituzionale in Ecuador", in S. Baldin, M. Zago (eds.), *Le sfide della sostenibilità. Il buen vivir andino dalla prospettiva europea*, Filodiritto, Bologna, 2014, pp. 73-99, pp. 79-80. Per l'analisi di queste differenze dal prisma anche del "nuovo costituzionalismo cubano" si rinvia a A. D'Andrea, "Tra socialismo e 'Buen vivir'? L'ambiente nella nuova Costituzione cubana", in V. Pepe, L. Colella (eds), *Saggi di diritto ambientale italiano e comparato. Prospettive di cambiamento*, Edizioni Palazzo Vargas, Salerno, 2019, pp. 227-262.

complesso “pluralismo nel neoliberalismo”, attraverso l’egemonia culturale, si creano e persistono dinamiche in cui possono sussistere rapporti di dominio e sfruttamento, enfatizzando concetti di superiorità basati su fattori come condizione economica, razza, genere, religione, casta e altri.

Un risultato importantissimo della globalizzazione giuridica è stato infatti la diffusione della cosiddetta “*soft law*”<sup>72</sup>, che comprende una serie di atti normativi con efficacia non vincolante. Questa *soft law* è dominata dalla cosiddetta nuova *lex mercatoria*, un *corpus* normativo creato dal mondo imprenditoriale al di fuori del processo legislativo degli Stati<sup>73</sup>. Si tratta di un diritto comune dei mercati globali, promosso dalle grandi multinazionali operanti in tali mercati<sup>74</sup>, che enfatizza l’universalizzazione dei diritti dal punto di vista individuale, escludendo la prospettiva pubblico-comunitaria, giustificata *in primis* dalle esperienze totalitarie degli Stati nel Novecento. Se il potere costituente si riferisce alla capacità di creare o modificare una costituzione e si identifica come potere originario che risiede nel popolo, con la globalizzazione il potere costituente non si identifica più come dimensione interna dello Stato, ma è influenzato anche da agenti esterni, come le normative internazionali del mercato. In altre parole, la globalizzazione ha internazionalizzato i mercati e ha reso il diritto sensibile agli sviluppi esterni. Per reazione - si evince dall’osservazione empirica - i popoli propongono un limite a questa “monopolizzazione della fonte”, visto che il diritto internazionale è il campo maggiormente egemonizzato da questo “formante-crittotipo”.

Dal *kite* di Menski emerge, così, un elemento fondamentale: il mercato, guidato dal modello neoliberale, esercita un’influenza dominante nella produzione del diritto, a partire dal suo ruolo nel diritto internazionale privato. Questo modello *mercatorio*, che universalizza i diritti soggettivi a discapito dei diritti sociali, ha permeato negli ultimi anni quasi completamente il diritto internazionale pubblico, favorendo le interazioni economiche tra “classi dominanti” dei singoli Stati. Senza adeguate “difese” costituzionali, tale influenza si estende anche al diritto nazionale, alle norme religiose, etiche e morali, oltre che alla società nel suo insieme (figura 3)<sup>75</sup>. Di conseguenza, anche la valorizzazione del pluralismo finisce per convergere nella dominanza di una singola,

---

<sup>72</sup> S. Bagni, “Comparative law and... love: contro la globalizzazione del diritto, per la globalizzazione del giurista”, *Annuario diritti comparati*, Esi, Napoli, 2017, pp. 47-66, p. 52; A. D’Andrea, “Antropocene e nuovi costituzionalismi ambientali: profili assiologico-giuridici”, cit. pp. 369-370.

<sup>73</sup> F. Galgano, *Lex mercatoria*, 5ª ed., Il Mulino, Bologna, 2010, p. 248.

<sup>74</sup> S. Bagni, “Comparative law and... love: contro la globalizzazione del diritto, per la globalizzazione del giurista”, cit., p. 52.

<sup>75</sup> A tal proposito, ad esempio, per la creazione del nuovo stato Plurinazionale boliviano, nel Preambolo è stabilito chiaramente che è necessario relegare al passato “*el Estado colonial, republicano y neoliberal*” per poi garantire la valorizzazione delle “Nazioni” boliviane.

seppur “plurale”, classe (dominante) sulle altre “minoranze da integrare” attraverso *melting pots* o assimilazionismi vari, nascosti, sfumati.

In un contesto in cui il mercato, influenzato dalle leggi economiche del neoliberismo, esercita un predominio sulle molteplici dinamiche sociali determinando spesso il mantenimento del potere da parte di una specifica classe, la Costituzione emerge ancor di più come una guida, un manifesto che incarna valori giuridici, politici ed economici fondamentali per la società. Essa agisce come un punto di riferimento primario, superiore alle altre norme, sostenendo la necessità di un cambiamento di paradigma. La Costituzione promuove l'importanza delle istanze sociali e la valorizzazione di norme etiche, morali e religiose, fungendo così da pilastro per un nuovo ordine sociale e politico.

Considerando i movimenti costituenti “ecologici” che hanno ampliato il raggio di influenza della Costituzione verso ambiente e natura, accogliendo le istanze delle comunità indigene<sup>76</sup>, dei gruppi religiosi, delle classi sociali emarginate, si è verificata una ridefinizione dei principi economici, dalla redistribuzione delle risorse, all'organizzazione del lavoro, fino alle competenze territoriali. Un processo carico di contraddizioni e difficoltà, ma che contrasta l'egemonia della politica economica globale neoliberista, riconosciuta come una delle cause principali del degrado ambientale, della crisi climatica, del riscaldamento globale. Tale politica egemonica ha sempre favorito il benessere di una minoranza (in termini economici-reddituali) a discapito della maggioranza, alimentando disuguaglianze attraverso sistemi economici basati sul consumo e sulla distruzione ambientale, lontani dall'idea di sostenibilità. Nel tentativo di affrontare questa crisi ambientale, si osserva ancora una predominanza, nelle proposte transizioni ecologiche, del ruolo guida del modello incarnato dal principio “chi inquina paga”, che trova la sua origine nella disciplina economica<sup>77</sup> e del mercato capitalista, non come considerazione di una responsabilità di danno evitabile, ma in forma di tassazione come “permesso ad inquinare”. Ancora oggi, il principio del “chi inquina paga” rappresenta il metodo più diffuso, utilizzato dal potere legislativo per perseguire obiettivi di *greenwashing*, spesso

---

<sup>76</sup> Per alcuni casi pratici si veda A. D'Andrea, “Decentramento, pluralismo, comunità indigene e potere popolare in America latina tra Stati unitari e Stati federali”. in S. Bagni, S. Baldin (eds.), *Latinoamérica. Viaggio nel costituzionalismo comparato dalla Patagonia al Río Grande*, G. Giappichelli, Torino, 2021, pp. 79-98. A. D'Andrea, “Decentralisation, Pluralism, Indigenous Communities and Popular Power in Latin America between Unitary States and Federal States”, in S. Bagni, S. Baldin (eds), *Comparative Latin American Constitutionalism*, Edizioni Università di Trieste, Trieste 2023.

<sup>77</sup> D. Amirante, *Diritto ambientale italiano e comparato. Principi*, Jovene, Napoli, 2003, p. 33. Cfr. M. Meli, “Le origini del principio ‘chi inquina paga’ e il suo accoglimento da parte della comunità europea”, *RGA Riv. giur. ambiente*, 1989, pp. 217 ss.; Id., *Il principio comunitario “chi inquina paga”*, Giuffrè, Milano, 1996; M. Cecchetti, *Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente*, Milano, 2000, pp. 151 ss.; L. Butti, “L'ordinamento italiano ed il principio “chi inquina paga””, *RGA Riv. giur. ambiente*, 1990, pp. 411 ss.; G. Tarantini, “Il principio “chi inquina paga” tra fonti comunitarie e competenze regionali”, *RGA Riv. giur. ambiente*, 1990, pp. 727 ss.

nell'ambito di una strategia riformista. Questo approccio, però, è spesso diretto o indirettamente influenzato da interessi corporativi, da *holding* e dal sistema bancario nel suo complesso. Ad esempio, lo scambio di cc.dd. "crediti di carbonio" e "quote di emissione CO<sub>2</sub>", note come leggi fiscali *cap and trade*, contengono la *ratio* dell'irrinunciabilità del libero mercato, sovraordinato ad ogni tipologia di rapporto socioeconomico relativo a produzione e scambio, per permettere allo Stato di "partecipare" in "società di distruzione ambientale" attraverso il diritto e la *lex mercatoria*, e poter avere, come "dividendo", una porzione di "utile societario". Parliamo, in sostanza, di una fetta del profitto acquisito da oligarchie economiche private che dominano il mercato grazie alla distruzione di beni comuni, di esseri viventi, della natura. Se pensiamo che il 71% del totale delle emissioni di gas serra nel mondo dal 1988 appartiene alle "*major* del carbonio", riconducibili a sole cento *corporations*<sup>78</sup>, possiamo comprendere come sia connaturato al modo di produzione capitalistico lo sfruttamento delle risorse terrestri e in maniera, tra l'altro, totalmente diseguale, privatizzando profitti e socializzando disastri ecologici e sociali. Gli Stati, intanto, attraverso il valore centrale dato al P.I.L. che dipende ormai da tali circuiti produttivi, intensificano la sovrapproduzione di merci e il sostegno delle politiche pubbliche a tali investimenti. Si tratta di un'illusione di cambiamento che maschera la vera natura delle azioni compiute. Questo processo incarna la mercantilizzazione del cambiamento climatico e dell'inquinamento ambientale con sostegno pubblico, creando una sorta di "ghettizzazione ambientale": si trasferiscono le attività dannose per l'ambiente in altre aree, spesso impoverite, nazionali o transnazionali o transcontinentali, mentre le aziende responsabili continuano a lucrare sui danni ambientali. Nel frattempo, si assiste a una crescente pratica di acquisto di crediti di carbonio e ad investimenti che alimentano direttamente la deforestazione e le devastazioni ambientali su scala mondiale. Solo a seguito delle pressioni dell'ONU e dei *report* scientifici ormai fin troppo chiari, viene ricompresa in questo procedimento la promozione delle energie rinnovabili, in particolare proprio dalle *major* che possono ampliare i loro investimenti anche in energie rinnovabili, ma che rappresentano spesso una piccola parte del loro portafoglio complessivo, così come le compensazioni di carbonio: investono in progetti che potrebbero non fornire i benefici ambientali promessi, con campagne di *marketing*, per giustificare e implementare il sostegno degli Stati, per promuovere un'immagine verde, mentre i loro principali investimenti continuano a essere nei combustibili fossili. In sintesi, si tratta di un ciclo che perpetua lo sfruttamento dell'ambiente a fini economici, sotto una maschera di

---

<sup>78</sup> The Carbon Majors Database. CDP Carbon Majors Report 2017, Report July 2017, Author: Dr. Paul Griffin, 2017 CDP Worldwide. <https://cdn.cdp.net/cdp-production/cms/reports/documents/000/002/327/original/Carbon-Majors-Report-2017.pdf?1501833772> (accesso 3 dicembre 2024)

responsabilità e sostenibilità, mentre in realtà si alimenta il degrado ambientale globale: parliamo, quindi, di *greenwashing*<sup>79</sup>.

Gli attuali ordinamenti costituzionali devono adattarsi alle richieste dell'IPCC<sup>80</sup> per ridurre le emissioni globali di CO<sub>2</sub> del 58% entro il 2030 e raggiungere una riduzione del 100% entro il 2050: una necessaria transizione che elimini la dipendenza dai combustibili fossili, riduca il bestiame industriale e fermi la deforestazione. Tuttavia, mentre si implementano questi correttivi essenziali, è fondamentale che la produzione di beni e servizi continui a soddisfare bisogni reali. È tempo di abbandonare le dottrine neoliberali e abbracciare una visione ecocentrica delle nuove società, orientando gli ordinamenti anche verso una inevitabile riduzione della produzione dell'inutile.

Grazie alle nuove costituzioni emerse da alcuni Paesi del *Global South*, vengono proposte alternative ecologiche. Tuttavia, è importante evidenziare un "paradigma correttivo" nella valorizzazione delle culture e tradizioni, riconoscendo che anche all'interno di queste nuove proposte possono sussistere dinamiche diseguali, come quelle legate al genere, alla casta o alla religione, che si possono tradurre in dinamiche di sfruttamento e di dominio dell'uomo sull'uomo e sulla natura. La (pluri)"nazione" dei cittadini non può più trovare la sua identità in una comunità etnica e culturale unica, ma nella prassi dell'esercizio quotidiano e democratico dei diritti alla partecipazione e alla comunicazione: una "nazione" di cittadini composta da persone che si sono emancipate dalle proprie tradizioni d'origine nei soli passaggi in cui la propria tradizione d'origine diventa intollerante nei confronti dell'umano e del non-umano. È un paradigma che permette concettualmente di valorizzare le identità ma allo stesso tempo di liberare l'umanità dal principio di autorità, oltrepassando la propria soggettività, tramite una ragione comunicativa fondata sull'intersoggettività (Figura 5). Il termine inclusione, allora, riferito alla comunità politica, si riferisce a sua volta all'integrazione di tutte le culture di origine, senza omologarle nell'uniformità di una comunità omogenea, ma solo nella misura in cui la formazione dell'opinione e della volontà pubblica rende possibile un

---

<sup>79</sup> I processi di occultamento delle relazioni sociali ed ecologiche attraverso il *greenwashing* sono fondamentali per il funzionamento del capitalismo contemporaneo. Una teoria critica del *greenwashing*, oltre a denunciare i "cattivi attori", deve costituire una componente essenziale di una critica più ampia al capitalismo "verde" e al concetto di sviluppo sostenibile. *Ex plurimis*, si veda J. Williams, "Greenwashing: Appearance, illusion and the future of 'green' capitalism", *Geography Compass*, 18(1), 2024, <https://doi.org/10.1111/gec3.12736>; C. Wright, D. Nyberg, *Climate Change, Capitalism, and Corporations: Processes of Creative Self-Destruction*, Cambridge University Press, 2015, pp. 100-123; F. Magdoff, J. B. Foster, *What every environmentalist needs to know about capitalism a citizen's guide to capitalism and the environment* (1st ed.). Monthly Review Press, New York, 2011.

<sup>80</sup> Il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (*Intergovernmental Panel on Climate Change* - IPCC) è l'organismo delle Nazioni Unite che si occupa della valutazione scientifica dei cambiamenti climatici.

intento politico ragionevole anche tra individui che sono estranei gli uni per gli altri<sup>81</sup>. In effetti, “la democrazia implica lo scontro permanente di opinioni: in una società democratica, è necessario che “i cittadini possano essere concepiti in qualsiasi momento come autori del diritto al quale sono soggetti come destinatari”. Ciò comporta necessariamente processi di discussione e deliberazione attraverso i quali la norma giuridica viene progressivamente costruita. Questa rinnovata concezione della democrazia è chiamata a irradiare l’amministrazione, come dispositivo per la presa in carico delle funzioni collettive”<sup>82</sup>. Esemplificando, possiamo immaginare una scuola in una città con studenti provenienti da diverse culture e paesi, identificandola come “nazione dei cittadini”, in quanto l’unione degli studenti non implica l’appartenenza ad una singola cultura o etnia, ma ad un sistema comune strutturato su rispetto reciproco e partecipazione alle attività pubbliche-scolastiche. Ogni giorno, gli studenti partecipano a lezioni, discussioni e fanno attività insieme. Parlano, si ascoltano, si conoscono e imparano gli uni dagli altri. Se una tradizione culturale di uno studente promuove l’intolleranza (ad esempio, discriminare qualcuno per il suo genere), la scuola insegna a superare questa tradizione intollerante, promuovendo il rispetto reciproco. Gli studenti mantengono le proprie tradizioni e culture, ma imparano a integrarsi senza essere costretti all’omologazione, interessando esclusivamente l’emancipazione da impulsi di dominio e sfruttamento instillati o già presenti nella cultura-educazione d’origine. Ad esempio, durante una festa scolastica, la condivisione di risoluzione di problemi, rapporto con cibo, musiche tipiche di ogni cultura, riflessioni sui rapporti gerarchici: la scuola promuove oltre al rispetto reciproco, l’intersoggettività, sviluppando la capacità di vedere le cose dal punto di vista degli altri. Così la scuola propone un superamento della Soggettività senza omologazione. Questo processo li aiuta a superare la visione limitata e soggettiva del mondo. Capiscono che la loro cultura non è l’unica valida e imparano ad apprezzare la diversità. Per questo motivo la scuola deve garantire il quotidiano e democratico esercizio dei diritti, promuovendo i diritti degli studenti di partecipare, esprimersi e contribuire alle decisioni scolastiche, limitando enormemente così il processo di esclusione che comporta la costruzione del potere. Ad esempio, attraverso un consiglio studentesco, gli studenti possono proporre idee e cambiamenti per

---

<sup>81</sup> In merito si veda J. Habermas, *Il discorso filosofico della modernità. Dodici lezioni*, Laterza, Roma-Bari, 1987.


<sup>82</sup> J. Chevallier, *Délibération et participation*, in *Conseil d’État, Rapport public*, 2011, p. 196, citando J. Habermas, *Théorie de l’agir communicationnel*, t. I e II, Fayard, Paris, 1987; Id, *Droit et démocratie. Entre faits et normes*, 1992, Gallimard, Paris, 1997; si veda anche J. Chevallier, “La démocratie délibérative: mythe et réalité”, *Politiques, communication et technologies. Mélanges en hommage à Lucien Sfez*, Presses universitaires de France, 2006, pp. 75-87, p. 75. Cfr. anche A. Van Lang, “Le principe de participation: un succès inattendu”, *Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel*, 43(2), 2014, pp. 25-41.



delle comunità indigene, ad esempio, è già di per sé attuazione del modello ecologico, in quanto il formante economico si adatta ai principi ecologici”<sup>83</sup>.

Ecco che, grazie al pensiero sistemico, le fondamenta scientifiche sull’analisi e l’osservazione delle connessioni tra i vari sistemi ed elementi di sistemi, rivelano la dinamicità che permettono di svelare responsabilità profonde e modalità di azione radicali, delineando un modello in cui declinare lo spettro di azione del giurista.

La figura 6 ci consegna indirettamente la necessaria presenza, nella postmodernità, di un 'uomo nuovo', un giurista nuovo, che in quest’ordine tiene i fili del nostro aquilone, come un burattinaio invisibile che equilibra il sistema giuridico nel turbini del vento del neoliberalismo. Questo costituzionalista postmoderno, come un abile funambolo, mantiene l'armonia nell'intricato gioco del sistema economico dominante. Potremmo dire che in questo mondo dove il mercato è il vento che soffia impetuoso, il giurista è colui che guida il fragile aquilone del sistema giuridico evitando che si schianti al suolo o si perda tra le nubi.



**Figura 6: Elaborazione propria.**

Ma per muovere i fili di questo aquilone bisogna riconoscere quell’interconnessione delle lotte attraverso i processi partecipativi dal basso, che coinvolga la legislazione

<sup>83</sup> S. Bagni, “Diritti della natura nei nuovi costituzionalismi del Global South: riflessi sulla teoria dei formanti”, cit., pp. 176, 183.

statale e il potere costituente in quanto le norme del diritto costituzionale, specialmente nei paesi a tradizione giuridica occidentale, trapiantata o autoctona, se capaci di incorporare il principio ecologico, possono garantire “la prevalenza dell’interesse primario alla sopravvivenza sugli altri interessi secondari, anche sul formante economico, seguendo il modello sistemico della vita in una comunità autopoietica”<sup>84</sup>. Delineato il pensiero sistemico, e il modello che ci ha suggerito, completiamo la descrizione dell’approccio ecosistemico con i suoi altri due elementi essenziali.

#### **IV. COME MUOVERE I FILI DELL’AQUILONE? SU FUZZY LOGIC E INTERSEZIONALITÀ NEL COSTITUZIONALISMO AMBIENTALE DELL’ERA POSTMODERNA**

Intendiamo la postmodernità come una nuova era della dialettica umana in cui l’onnicomprendimento e la legittimazione totalizzante cedono il passo ad una razionalità plurale, decostruendo i macrosaperi strutturati sui dogmi unitari dell’agire. La conseguente applicazione del postmodernismo si struttura su una metodologia imprescindibilmente legata al postcolonialismo, sfidando approcci eurocentrici nelle società<sup>85</sup>.

Quando si analizzano criticamente i limiti del processo di conoscenza, le tassonomie emergono come strumenti potenti per semplificare fenomeni complessi. Da queste tassonomie derivano modelli generali e astratti, comunemente noti come “prototipi”, che cercano di rappresentare e comprendere meglio il mondo che ci circonda. L’efficacia delle tassonomie deriva dalla loro capacità di generare correlazioni automatiche, seguendo processi logici che sono frutto di consolidamenti teorici in specifici contesti storici. Per il giurista comparatista, è importante esaminare i presupposti teorici e terminologici che sottendono queste tassonomie. Questo approccio consente di attribuire un valore epistemologico alle proprie ricerche, poiché aiuta a comprendere e adottare i processi logici appropriati per l’analisi comparativa. La metodologia di una determinata

---

<sup>84</sup> S. Bagni, “Diritti della natura nei nuovi costituzionalismi del Global South: riflessi sulla teoria dei formanti”, cit., p. 183.

<sup>85</sup> “Trattando quasi tutto come soggettivamente costruito, il postmodernismo celebra una pluralità di prospettive e sottolinea la fallacia di immaginare una conoscenza completa e universale, portando così (per alcuni osservatori) al nichilismo, al fatalismo pessimista e a una ‘crisi della rappresentazione’ in diverse discipline delle scienze sociali (Marcus e Fisher, 1986). Scrittori legali postmoderni riconoscono che la teoria postmoderna ‘protesta contro la monopolizzazione totalizzante di certi tipi di razionalità e contro concetti universalistici che sollevano false pretese di assolutezza’ (Peters e Schwenke, 2000: 801-2), mentre la maggior parte dei giuristi tende a vedere ciò come ‘nientemeno che un rifiuto dell’intero progetto liberale’ (Freeman, 2001: 18). Il postmodernismo è metodologicamente strettamente legato al postcolonialismo, che coinvolge specificamente la sfida ai resti coloniali dell’eurocentrismo e dell’etnocentricità occidentale nei discorsi dominanti sulle società non occidentali”. W. Menski, *Comparative Law in a global Context*, cit., p. 11.

ricerca deve considerare non solo le speculazioni gnoseologiche su norme in ordinamenti: il diritto è un fenomeno culturale. E la consapevolezza della molteplice intelligibilità, tra logica *fuzzy* e pluralismo, permette la decostruzione dell'epistemologia del diritto comparato<sup>86</sup>. “Un sistema giuridico è un mucchio di regole e di principi *fuzzy*. Ed è dinamico”<sup>87</sup>. Il giurista M. Troper, pur adottando un approccio tradizionale basato sulla logica bivalente nell'analisi delle tassonomie giuridiche e “da qui far discendere delle conseguenze sul piano dogmatico”<sup>88</sup>, ha criticato la classificazione convenzionale (nell'evidenziare le differenze tra *law in the books* e *law in action* nel caso dei regimi parlamentari e presidenziali). Ma questa analisi stimola il metodo in maniera molto utile in quanto mostra elementi che, in questo caso, hanno decostruito la classificazione in questione in quanto “offende la logica; non insegna nulla; riposa sull'assurdo presupposto che i regimi puri sono delle entità reali”<sup>89</sup>.

Con le parole di S. Baldin:

“Le classi si creano a partire da un processo induttivo, basato sulla percezione e sul riconoscimento immediato; esse rispecchiano le strategie classificatorie che operano nella mente, riconducibili alle c.d. categorie politetiche. Con questa espressione si indica un principio, introdotto nelle scienze naturali e poi ripreso dall'antropologia, volto a superare lo schema dicotomico”<sup>90</sup>.

La classe politetica non si basa su assolutismi legati a concetti come essenzialismo, platonismo o empirismo. Piuttosto, essa trova una spiegazione più aderente nella nozione, come ricorda S. Baldin, di “somialtanze di famiglia” di Ludwig Wittgenstein. In altre parole, le caratteristiche che definiscono la classe politetica sono come le somialtanze tra i membri di una famiglia: non possono essere definite in modo rigido o assoluto, ma si sovrappongono e si intrecciano: riguardano diversi aspetti, come corporatura, tratti del volto, temperamento e così via. Quindi, possiamo considerare la classe politetica come un insieme di “giochi” che condividono delle somialtanze,

---

<sup>86</sup> Si veda G. Samuel, “Epistemology and Comparative Law: Contributions from the Sciences and Social Sciences”, in M. van Hoeche (ed.), *Epistemology and Methodology of Comparative Law*, Hart Publishing, Portland, 2004, pp. 35-78..

<sup>87</sup> B. Kosko, *Il fuzzy-pensiero. Teoria e applicazioni della logica fuzzy*, Baldini&Castoldi, Milano, III ediz., 1999, p. 303.

<sup>88</sup> S. Baldin, “Riflessioni sull'uso consapevole della logica fuzzy nelle classificazioni fra epistemologia del diritto comparato e interdisciplinarietà”, *Revista General de Derecho Público Comparado*, 10 (2012), pp. 1-20, p. 9.

<sup>89</sup> M. Troper, *Per una teoria giuridica dello Stato*, trad. it. a cura di Agostino Carrino, Guida, Napoli, 1998, p. 246.

<sup>90</sup> S. Baldin, “Riflessioni sull'uso consapevole della logica fuzzy nelle classificazioni fra epistemologia del diritto comparato e interdisciplinarietà”, cit., p. 9.

escludendo la sua identificazione attraverso concetti statici o universalmente applicabili<sup>91</sup>. “Ogni oggetto ha almeno uno o più fattori in comune con uno o più oggetti facenti parte dello stesso insieme, ma nessun elemento o solo pochi sono comuni a tutti”<sup>92</sup>. Nel contesto della metodologia del diritto comparato, è cruciale considerare la *fuzzy sets theory*, sviluppata nel 1965 da Lotfi Aliasker Zadeh<sup>93</sup>. Questa teoria, inizialmente osteggiata dall'accademia, propone il concetto di “grado di appartenenza” nelle classificazioni, teorie e concetti. Ciò sfida l'insiemistica tradizionale, la quale si basa sulla netta distinzione tra appartenenza e non appartenenza a un insieme: tende a semplificare eccessivamente la complessità del mondo reale, eliminando sfumature concettuali importanti e riducendo il significato di definizioni e concetti. La teoria dei *fuzzy sets* riconosce la presenza di gradi di appartenenza variabili e sfumature, consentendo una comprensione più ricca e sfaccettata dei fenomeni giuridici e sociali. Consente una sorta di “collocazione sfumata”, che non obbliga gli elementi a essere completamente dentro o fuori di un insieme, ma permette loro di appartenere ad uno o più insiemi con un certo grado di appartenenza, riflettendo la complessità della realtà, dove gli oggetti dell'analisi non sono vincolati da confini artificiali e possono appartenere a più insiemi contemporaneamente. Ma la logica *fuzzy* non esclude la possibilità di confini chiari e definiti: riconosce che nella realtà molti fenomeni non si adattano perfettamente a categorie rigide e possono essere meglio compresi attraverso concetti sfumati che donano diversi livelli di precisione<sup>94</sup>.

La logica sfumata è ben nota, oggi, tra i giuristi che si dedicano alla comparazione giuridica, come dimostrano i vari studi e le metodologie “*Beyond West*”<sup>95</sup>. Si pensi al

---

<sup>91</sup> La metafora dei “giochi” proposta da Wittgenstein rappresenta un concetto filosofico affascinante. Secondo Wittgenstein, i concetti non hanno una definizione essenziale unica, ma sono collegati tra loro tramite somiglianze e affinità. E i giochi, come ad esempio gli scacchi e il calcio hanno regole e dinamiche molto diverse, ma condividono elementi comuni come la competizione e l'interazione tra i partecipanti. Tenere presente questo aiuta a superare le definizioni rigide e a considerare le relazioni e le somiglianze che intercorrono tra i concetti, offrendo una visione più fluida e sfumata della realtà. “Non posso caratterizzare queste somiglianze meglio che con l'espressione ‘somiglianze di famiglia’; infatti le varie somiglianze che sussistono tra i membri di una famiglia si sovrappongono e s'incrociano nello stesso modo: corporatura, tratti del volto, colore degli occhi, modo di camminare, temperamento, ecc. ecc. - E dirò: i ‘giochi’ formano una famiglia”. L. Wittgenstein, *Ricerche filosofiche*, 1953, Einaudi, 1974, p. 10.

<sup>92</sup> S. Baldin, “Riflessioni sull'uso consapevole della logica fuzzy nelle classificazioni fra epistemologia del diritto comparato e interdisciplinarietà”, cit., p. 9.

<sup>93</sup> L. A. Zadeh. “Fuzzy sets”, *Information and control journal*, 8, 1965, pp. 338-353.

<sup>94</sup> In particolare, attraverso i cc.dd. “tagli alfa” per definire valori di appartenenza compresi tra 0 e 1 e circoscrivere diversi livelli di precisione all'interno di un insieme. Cfr. L. Piasere, “Introduzione”, in L. Piasere (ed.), *Comunità girovaghe, comunità zingare*, Liguori, Napoli, 1995, pp. 13 ss., citato in S. Baldin, “Riflessioni sull'uso consapevole della logica fuzzy nelle classificazioni fra epistemologia del diritto comparato e interdisciplinarietà”, cit., pp. 12 ss.

<sup>95</sup> Si pensi *ex plurimis* alla logica multivalente di Glenn. H. P. Glenn, *Tradizioni giuridiche del mondo. La sostenibilità della differenza*, cit., pp. 573-574

concetto di “multivalenza”, come illustrato da Glenn, il quale permette di considerare diversi centri di produzione del diritto all'interno del contesto socioeconomico e culturale, consentendo agli studiosi di approfondire lo studio del pluralismo giuridico e dei nuovi diritti (come i diritti della natura). Invece di limitarsi a una visione monolitica del diritto, la logica sfumata permette di esplorare la complessità e la diversità dei sistemi giuridici, agevolando la comprensione delle dinamiche giuridiche e sociali.

Ma ciò che a prima lettura potrebbe apparire come una dissertazione meramente teorica ha implicazioni pratiche. Come ricorda anche la giuspenalista Mireille Delmas-Marty, adottare una metodologia multivalente è essenziale non solo per comprendere lo “stato dell’arte” dei sistemi giuridici attuali, ma soprattutto per orientare scelte<sup>96</sup>. Andando oltre la logica bivalente si sviluppa una guida preziosa per prendere decisioni informate e pertinenti. In pratica, ci consente anche di adattare le nostre scelte e strategie etiche, politiche, sociali in modo più mirato ed efficace, considerando la molteplicità di valori, prospettive e dinamiche presenti nella realtà.

È ormai evidente come il binarismo abbia contribuito a favorire una sorta di dominio accademico, spesso basato esclusivamente su una prospettiva eurocentrica. Inoltre, la presunta “semplicità” della logica binaria è stata sfruttata per promuovere una “propaganda” eurocentrica e una logica dell’esclusione, soprattutto attraverso l’applicazione del diritto secondo la visione (decontestualizzata) kelseniana. Al contrario, l’approccio *fuzzy* ci consente di allontanarci da queste influenze, consentendo alla ricerca di assumere un carattere sia scientifico-razionale che euristico-pragmatico.

Un approccio alla creazione di un nuovo diritto ecologico che si basa sul costituzionalismo, sulla centralità dei principi normativi e sull’utilizzo della comparazione in una prospettiva contro-egemonica struttura le basi per evitare la propaganda eurocentrica. Le diverse tradizioni giuridiche, al fine di affrontare congiuntamente i problemi della globalizzazione e della catastrofe ecologica, improntate verso una visione controegemonica opposta a quella giuridica dominante, cercano di stabilire un terreno comune in cui le diverse prospettive possono essere ascoltate, rispettate, normativizzate. L’obiettivo è quello di costruire un quadro normativo che tenga conto delle esigenze e delle sfide globali in modo inclusivo e cooperativo, traendo insegnamenti dalle esperienze giuridiche e culturali “altre” per promuovere una gestione sostenibile delle risorse attraverso obiettivi sociali ed economici differenti, delineati da tutti gli elementi della società, ma con un ruolo preminente delle fasce storicamente emarginate, sfruttate e che subiscono maggiormente le conseguenze della crisi ecologica

---

<sup>96</sup> M. Delmas-Marty, *Le flou du droit. Du code pénal aux droits de l’homme*, PUF, Paris, 1986. Pensiamo a quanto possa essere rivoluzionaria questa impostazione metodologica relativa ad una materia, il diritto penale, che ha tra i suoi principi fondamentali il principio di determinatezza-tassatività.

nell'Antropocene/Capitalocene. Con questa consapevolezza dovrebbe svilupparsi un approccio all'ecosistema giuridico.

Con vari documenti si è riconosciuta l'importanza di aprire un dialogo che comprenda gli sviluppi ambientali e le sfide ambientali all'interno delle lotte democratiche contemporanee, integrate ad esempio con un protagonismo centrale delle donne.

Il Protocollo di Maputo sui diritti delle donne in Africa del 2003, ad esempio, all'articolo 18 stabilisce: "1. le donne hanno diritto di vivere in un ambiente sano e sostenibile. 2. Gli Stati Parti adottano misure appropriate al fine di: a) assicurare una maggiore partecipazione delle donne nella pianificazione, gestione e conservazione dell'ambiente e l'uso sostenibile delle risorse naturali a tutti i livelli; b) promuovere ricerca e sviluppo sulle fonti di energie innovative e rinnovabili, comprese le tecnologie informatiche e facilitare l'accesso delle donne e la partecipazione al controllo di tali tecnologie; c) proteggere e rendere possibile lo sviluppo dei sistemi di conoscenza delle donne indigene; d) regolamentare la gestione, il trattamento, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti prodotti all'interno dello Stato; e) assicurare che nello stoccaggio, trasporto e smaltimento dei rifiuti tossici siano rispettati degli standard appropriati". All'articolo 19, in relazione al diritto ad uno sviluppo sostenibile, stabilisce che "le donne hanno il diritto di godere pienamente del diritto allo sviluppo sostenibile. In tale quadro, gli Stati Parti adotteranno misure appropriate per: a) introdurre la prospettiva di genere nei processi di pianificazione nazionale dello sviluppo; b) assicurare la partecipazione delle donne a tutti i livelli nell'ideazione, decisione, attuazione e valutazione di programmi e politiche di sviluppo; c) promuovere l'accesso delle donne e il controllo sui fattori produttivi quali la terra e garantire il loro diritto di proprietà; d) promuovere l'accesso delle donne ai servizi di credito, formazione, e qualificazione ed estensione delle competenze nelle aree rurali come in quelle urbane, allo scopo di incrementare la qualità della vita delle donne e ridurre il livello di povertà femminile; e) prendere in considerazione gli indicatori di sviluppo umano specificamente riferiti alle donne nell'elaborazione delle politiche e dei programmi di sviluppo; f) assicurare che gli effetti negativi della globalizzazione o qualsiasi conseguenza dannosa dell'attuazione di programmi e politiche in materia economica e commerciale siano ridotte al minimo per le donne".

Richiamare il diritto ambientale come una materia semplicemente "interdisciplinare" risulta oggi, quindi, insufficiente per catturare appieno la sua complessità, specialmente quando si considerano anche i diritti della natura. Per esemplificare, negli Stati Uniti degli anni Settanta, gli scienziati provenienti da diverse discipline promuovevano ricerche sociali su aree culturalmente e geograficamente diverse, spesso coinvolgendo complesse analisi di *area studies*, considerando così la vasta gamma di fattori sociali, culturali ed economici che influenzano e sono influenzati dalle questioni ambientali. Nel contesto

sociale e tecnologico attuale, l'utilizzo delle acquisizioni scientifiche per garantire la sopravvivenza dell'umanità, proteggere la natura e strutturare una lotta reale al cambiamento climatico, deve "redistribuire il progresso" nel mondo. Questo è possibile attraverso una "visione transumanista" dove "l'umanità e la natura sono viste come costrutti sociali, tecnologici ed economici"<sup>97</sup>, superando necessariamente quell'idea di società, progresso e, di conseguenza, diritto, dell'era "che B. Marquardt definisce del diritto "fossile", in cui le istituzioni si conformano in maniera incompatibile con l'ecologia, per interconnettersi ai meccanismi degli ecosistemi e della biosfera, separando bisogni materiali e naturali"<sup>98</sup>.

Nell'ambito del diritto costituzionale comparato, l'applicazione della logica *fuzzy* comporta lo sviluppo di una metodologia che mette in risalto i confronti tra istituti o ordinamenti giuridici. Questo approccio crea le basi per costruire principi giuridici che sono "sfumati ma simili", consentendo di considerare, ad esempio, le conquiste di una specifica classe sociale come il "post-umano" e l'"extraumano". Il concetto di "post-umano" si riferisce alle masse popolari lavoratrici proletarie, gli ultimi, i bisognosi e gli emarginati, rappresentando una prospettiva che va oltre l'individuo e considera le dinamiche sociali ed economiche che influenzano la vita delle persone. D'altra parte, l'"extraumano" comprende la natura e gli animali, riconoscendo l'importanza di includere anche il mondo naturale nelle considerazioni giuridiche e costituzionali<sup>99</sup>. Le deduzioni

---

<sup>97</sup> Come è stato ultimamente affermato, nelle teorie sulle tradizioni giuridiche "antropocentriche", "l'ecologia contemporanea aprirebbe a una nuova esistenza integrale. In questo ordine di idee, gli esseri umani avrebbero l'obbligo di impiegare qualsiasi acquisizione scientifica, sia essa relativa alla tecnologia, all'economia o agli aspetti sociali, al fine di garantire le condizioni esistenziali dell'umanità, proteggere la natura e, allo stesso tempo, mitigare il cambiamento climatico in corso. In altre parole, si tratta di unire la modernizzazione economica con la protezione dell'ambiente [...] Da questa prospettiva narrativa, quindi, l'umanità e la natura sono irrimediabilmente considerate come gli elementi di una costruzione sociale, tecnologica ed economica che porta al transumanesimo. Il problema di fondo rimane, però, quello di individuare quale tipo di natura si intende custodire se il fine ultimo è quello di approdare a una nuova esistenza in cui gli elementi considerati naturali sono mutati in funzione della tutela, per quanto integrata e/o ecosistemica degli stessi". P. Viola, "Nomocene e tradizione giuridica antropocentrica. Per una ipotesi di narrazione", *DPCE online*, 2/2024, pp. 869-882, p. 876.

<sup>98</sup> A. D'Andrea, "Antropocene e nuovi costituzionalismi ambientali: profili assiologico-giuridici", cit., p. 368.

<sup>99</sup> Sull'extra-umano, si veda *ex plurimis*, V. Shiva, *Earth Democracy: Justice, Sustainability and Peace*, Zed Books, London, 2015, opera incentrata sul ruolo fondamentale dell'inclusione della natura nei testi giuridici e costituzionali, in ottica eco-femminista; B. Latour, *Reassembling the Social An Introduction to Actor-Network-Theory*, Oxford University Press, Oxford, 2005, secondo cui animali ed elementi naturali hanno un ruolo attivo nelle strutturazioni delle reti sociali. Sul post-umano, R. Braidotti, *The Posthuman*, Polity Press, Cambridge, 2013, dove si sottolinea la necessità di andare oltre le visioni antropocentriche e di includere le dinamiche sociali ed economiche nella definizione di umanità; D. J. Haraway, "A cyborg manifesto: Science, technology, and socialist-feminism in the late twentieth century", in R. Latham (ed.), *Science Fiction Criticism. An Anthology of Essential Writings*, Bloomsbury Publishing Plc., London-New York, 2017, pp. 306-329. <https://doi.org/10.5040/9781474248655.0035>. D. Haraway esplora i confini tra umano e non umano e le implicazioni sui concetti di identità.

contro-egemoniche che ne derivano sono in grado di conquistare maggiore precisione, permettendo di evidenziare le norme nei contesti, e stabilendo comparazioni in grado di mostrare più concordanza<sup>100</sup> o più distanza, e di avvalorarsi sul piano scientifico anche di giudizi e proposte di cambiamento<sup>101</sup>. In questo contesto, possiamo sfruttare le molteplici intersezioni che emergono da una varietà di ambiti, giuridici e non giuridici, consentendo comparazioni che possono apparire audaci ma che sono essenziali per lo sviluppo di una definizione di costituzionalismo “socio-ecologico”. Arriviamo così al terzo elemento fondamentale che riteniamo imprescindibile per strutturare l’approccio ecosistemico: l’intersezionalità.

Le interrelazioni tra diverse “sezioni” della società, nel momento in cui si riconoscono le scale di privilegi, diventano energia di cambiamento soprattutto attraverso le esperienze di partecipazione dei soggetti che occupano una posizione particolarmente instabile ed emarginata nella società, come le classi sociali più svantaggiate. Queste dinamiche emergono chiaramente negli ordinamenti in cui i sistemi giuridici costituzionali ambientali sono stati plasmati da lotte intersezionali<sup>102</sup>. Queste lotte, che coinvolgono una gamma diversificata di gruppi e interessi dai difficili confini di separazione, ad esempio a partire dalle istanze di valorizzazione delle donne indigene alla redistribuzione delle ricchezze, hanno permesso di valutare l’evoluzione di determinati istituti giuridici derivanti da principi specifici<sup>103</sup>. Di conseguenza, hanno contribuito a spingere i diritti ambientali e i diritti della natura verso nuove frontiere, ampliando la portata e la protezione offerta dalla legislazione ambientale. L’analisi delle lotte intersezionali nella costruzione dei sistemi giuridici costituzionali ambientali fornisce un quadro più completo e inclusivo delle dinamiche sociali ed economiche. Si nota sempre anche la “fuzziness [...]” la mancanza di un confine ben definito dell’insieme degli oggetti cui il simbolo è applicato.

---

<sup>100</sup> Si pensi al concetto di “somiglianza seriale”. Si rinvia al prezioso e lungimirante lavoro di S. Baldin, *Le minoranze rom fra esclusione sociale e debole riconoscimento giuridico. Uno studio di diritto pubblico europeo e comparato*, Bononia Univ. Press, Bologna, 2012.

<sup>101</sup> S. Baldin, “Riflessioni sull’uso consapevole della logica fuzzy nelle classificazioni fra epistemologia del diritto comparato e interdisciplinarietà”, cit., pp. 15-16.

<sup>102</sup> Si pensi in Bolivia alla *Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”* un’organizzazione che rappresenta le donne indigene e contadine della Bolivia, che hanno svolto un ruolo significativo nella promozione dei diritti della natura e nella protezione delle risorse naturali, integrando una prospettiva ecofemminista nelle loro iniziative. Cfr <https://www.bartolinasisa.org/nuestro-trabajo/>. In Ecuador, Si pensi al Movimento Nacional de Mujeres de Sectores Populares LUNA CRECIENTE, cfr. Luna Creciente - AFM ([mujeresdelsur-afm.org](http://mujeresdelsur-afm.org))

<sup>103</sup> Come è stato attentamente approfondito, esperienze costituenti hanno cercato di correggere la natura patriarcale delle costituzioni precedenti: nuovi processi che hanno portato, in ottica sistemica, alla costituzionalizzazione dei diritti delle donne e di nuovi principi di diritto ambientale ecosistemico, come le costituzioni del Venezuela del 1999, della Bolivia del 2009 ma, soprattutto, dell’Ecuador del 2008 con la costituzionalizzazione dei diritti della natura. N.G. Montañez, “Procesos constituyentes en América Latina y las mujeres Otras subjetividades, otra Constitución”, *Revista General de Derecho Constitucional*, IUSTEL, 28, ottobre 2018.

L'appartenenza degli oggetti ad un sottoinsieme A dell'universo di discorso U si postula in tal caso [...] graduabile: si ammettono, cioè, stati di transizione tra la non appartenenza e l'appartenenza "piena" degli elementi ad A"<sup>104</sup>.

Le influenze, le contaminazioni e persino i sistemi giuridici rifuggono oggi dalle rigide categorie convenzionali, introducendo invece nuovi principi costituzionali orientati alla protezione degli ultimi, delle minoranze e della natura. Emerge così la promozione di modelli economici cooperativi e schemi concettuali dinamici che meglio rispondono alle esigenze della realtà contemporanea e riflettono i rapidi mutamenti della nostra era, permettendo maggiore flessibilità e adattabilità del diritto alle complesse sfide sociali, economiche e ambientali del nostro tempo. Di conseguenza, abbiamo nuove forme di *governance* e di pratiche giuridiche che sono più inclusive che contribuiscono alla costruzione di un sistema giuridico orientato al benessere comune.

L'altro elemento che interessa la presente prospettiva metodologica - l'intersezionalità - emerge dagli studi sul movimento femminista<sup>105</sup>. Ricomprende le relazioni tra categorie socioculturali e identità, e fa riferimento a teorie che dimostrano gli intrecci tra categorie sociali e culturali, esaminando le relazioni tra genere, razza, etnia, disabilità, sessualità, classe e nazionalità. L'etimologia del termine intende graficamente una linea che taglia un'altra linea, trovando dei punti in comune e creando degli incroci simile a quello che avviene con le varie dimensioni dell'identità umana che s'intrecciano e si influenzano reciprocamente. L'intersezionalità si focalizza su come avviene la costruzione del potere socioculturale nelle "sezioni" della società, influenzando le dinamiche sociali ed economiche, con effetti diretti e indiretti sulla produzione del diritto. La teoria dell'intersezione segue processi di costruzione esercitati dal basso (*bottom-up*), piuttosto che dall'alto verso il basso (*top down*), per garantire un minor *gap* tra rappresentati e rappresentanti, alimentare la partecipazione e rispecchiare le necessità delle persone per l'eliminazione delle disuguaglianze e mettere in atto forme di rappresentanza più vicine anche alla natura e agli ecosistemi. Istituti giuridici nuovi come i concetti di "*poder popular*"<sup>106</sup> e "*demodiversità*"<sup>107</sup> diventano centrali in questo contesto, poiché evidenziano

---

<sup>104</sup> A.G.S. Ventre, "Imprecisione e sfocatura (fuzziness)", in AA.VV., *Insieme sfocati e decisioni*, E.S.I., Napoli, 1983, pp. 11-21, pp. 13 ss.

<sup>105</sup> Tra femminismo nero, teoria femminista e teoria post-coloniale alla fine degli anni Novanta. K. Crenshaw, "Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory, and Antiracist Politics", *University of Chicago Legal Forum*, 1989, pp. 139-167.

<sup>106</sup> A. D'Andrea, "Decentramento, pluralismo, comunità indigene e potere popolare in America latina tra Stati unitari e Stati federali", cit.

<sup>107</sup> M. Carducci, "'Demodiversità' e futuro ecologico", in S. Bagni (ed.), *How to govern the Ecosystem? A Multidisciplinary Approach*, Dipartimento di Scienze giuridiche Università di Bologna,

l'importanza della partecipazione della comunità, con le sue sfumature, nel plasmare le politiche e le normative.

L'intersezionalità viene utilizzata per esaminare i legami complessi tra produzione di potere e diritto e fattori come genere, razza ed etnia. Questo approccio rivela le vere cause delle gerarchie sociali e culturali presenti in vari contesti, sia sociali che istituzionali<sup>108</sup>. I concetti dedotti dall'intersezionalità sono in grado di essere comparati e dialogare a livello globale, ma allo stesso tempo di contrastare logiche globalizzanti e di concentrarsi su sistemi circoscritti dalle istituzioni statali e dai rispettivi sistemi giuridici. Come ricostruisce Sara De Vido<sup>109</sup> nel suo approccio ecofemminista al diritto internazionale, sono state abbondantemente evidenziate le lacune dei diritti umani che sono maggiormente evidenti (ma non solo) in ordinamenti più deboli o in transizione. Dianne Otto, impiegando un'analisi queer e femminista, ha evidenziato i limiti intrinseci dei diritti umani, i quali non hanno messo in discussione la concezione dualistica del sesso/genere (maschio/femmina)<sup>110</sup> e in cui la costruzione "maschilista" dei diritti è evidente<sup>111</sup>. Per quanto rileva in questa sede, De Vido con questo approccio ricostruisce gli schemi di oppressione e dominio oltreumani del patriarcato giuridico, inter-specie, ovvero nel rapporto tra esseri umani e natura. "La dicotomia umani/natura è stata utilizzata al fine di determinare schemi di oppressione e discriminazione che vanno oltre gli esseri umani, includendo animali non-umani e "oggetti naturali"<sup>112</sup>. E il diritto si è così

---

Bologna 2018, pp. 62-91; Id., "Natura (diritti della)", *Digesto delle discipline pubblicistiche*. VII Appendice, Utet, Torino 2017, pp. 511-519.

<sup>108</sup> Cfr. N. Yuval-Davis, "Gender mainstreaming och intersektionalitet" (Gender mainstreaming and intersectionality)", *Kvinnvetenskaplig tidskrift*, 2-3, 2005, pp. 19-29

<sup>109</sup> S. De Vido, "Approcci ecocentrici ed ecofemministi al diritto internazionale: la lezione della pandemia di COVID-19 per una rivoluzione giuridica", *DEP*, 45, 2021, pp. 212-226.

<sup>110</sup> D. Otto, "Queering Gender [Identity] in International Law", *Nordic Journal of Human Rights*, 33(4), 2015, pp. 299-318; R. Kapur, "The (im)possibility of queering international human rights law", in D. Otto (ed.), *Queering International Law: Possibilities, Alliances, Complicities, Risks*, Chapter 7, Routledge, London, New York, 2017.

<sup>111</sup> A titolo esemplificativo, ricorda S. De Vido, la definizione delle condotte di tortura vietate dalla Convenzione ONU del 1984 si struttura su una distinzione tra sfera pubblica e privata che tende a oscurare le violazioni della dignità tipicamente subite dalle donne, oppure nella concezione del diritto alla salute, che riflette una prospettiva orientata al maschile. S. De Vido, "Approcci ecocentrici ed ecofemministi al diritto internazionale: la lezione della pandemia di COVID-19 per una rivoluzione giuridica", cit., p. 216. Cfr. H. Charlesworth, C. Chinkin, S. Wright, "Feminist Approaches to International Law", *The American Journal of International Law*, 85 (4), 1991, pp. 613-645; R. J. Cook, "Gender, Health and Human Rights", *Health and Human Rights*, 1, 1995, pp. 350-366; V. Leary, "The Right to Health in International Human Rights Law", *Health and Human Rights*, 1, 1994, pp. 24-56; E. Nelson, *Law, Policy and Reproductive Autonomy*, Hart Publishing, Oxford e Portland, 2013.

<sup>112</sup> S. De Vido, "Approcci ecocentrici ed ecofemministi al diritto internazionale: la lezione della pandemia di COVID-19 per una rivoluzione giuridica", cit, p. 216. Cfr. A. Grear, "Deconstructing Anthropos: A Critical Legal Reflection on 'Anthropocentric' Law and Anthropocene 'Humanity'", *Law Critique*, 26, 2015, pp. 225-249.

evoluto sul dominio dell'uomo sulla natura<sup>113</sup> (e dell'uomo sull'uomo, secondo la critica marxista, del diritto borghese, e postmarxista, del diritto neoliberale). Infine, De Vido conclude puntualizzando che stiamo assistendo oggi al risultato di decenni di sfruttamento ambientale e del dominio degli esseri umani "privilegiati"<sup>114</sup> (sugli altri uomini e) sulla natura. In particolare, V. Plumwood<sup>115</sup> e A. H. Puleo<sup>116</sup> riflettono sull'approccio ecofemminista in relazione alle conseguenze di patriarcato e androcentrismo sullo sviluppo di un approccio distruttivo e dominante della natura e in genere in maniera direttamente proporzionale alla scala discendente di privilegi nella società.

Attraverso la decostruzione metodologica dell'universalismo e la critica delle forme di dominio coloniali ed estrattiviste, l'intersezionalità aiuta a riconoscere e a superare le varie condizioni di privilegio presenti nella società. Inoltre, valorizza i legami che si creano tra le minoranze all'interno di determinati obiettivi comuni nel contesto democratico. Questo approccio promuove una maggiore consapevolezza delle dinamiche di potere e privilegio e favorisce l'unione delle masse dei "diversamente" emarginati per obiettivi comuni, contribuendo a una comprensione più profonda delle complesse relazioni sociali e culturali che influenzano la produzione del diritto, la scienza politica e la costruzione del potere.

Nella costruzione del potere, secondo il pensiero di Foucault, è importante considerare che questo può essere produttivo e positivo, e comporta processi di esclusione e inclusione<sup>117</sup>. Quando parliamo di ambientalismo o ecologismo come ideologia e pratica volta alla protezione dell'ambiente attraverso movimenti ambientali e sociali, diventa rilevante se si struttura come una richiesta giurisdizionale e politica per ampliare i diritti sociali a tutela dell'ambiente e della natura. I principi dell'ecosocialismo e le visioni locali-indigene del mondo, cercano in questo contesto di creare una strategia intersezionale tra vari corpi sociali. Qualsiasi battaglia politica che conduca a un cambiamento di impatto sociale-politico e, di conseguenza, costituzionale è una conseguenza di questo approccio. Il concetto di privilegio diventa centrale e, necessariamente, l'autoconsapevolezza riguardo al proprio privilegio, per la formazione di

---

<sup>113</sup> Come ha osservato la *Earth Jurisprudence*. M. Ito, M. Montini, "Nature's Rights and Earth Jurisprudence - a New Ecologically Based Paradigm for Environmental Law", in E. Apostolopoulou, J. A. Cortes-Vazquez (eds.), *The Right to Nature. Social Movements, Environmental Justice and Neoliberal Natures*, Chapter 16, Routledge, Abingdon e New York, 2018.

<sup>114</sup> "Classe medio-alta, umano, tecnologicamente ed industrialmente 'sviluppato', maschio" G. Gaard, "Living Interconnections with Animals and Nature", in G. Gaard (ed.), *Ecofeminism. Women, Animals, Nature*, Temple University Press, Philadelphia 1993, pp. 1-10, p.1.

<sup>115</sup> V. Plumwood, *Feminism and the Mastery of Nature*, Routledge, Londra 1993,

<sup>116</sup> A.H. Puleo, "What is Ecofeminism?", *Quaderns de la Mediterrània*, 25, 2017, pp. 27-34.

<sup>117</sup> M. Foucault, in C. Gordon (ed.) *Power/Knowledge. Selected Interviews and other Writings 1972-1977*. Pantheon Books, New York, 1980.

una nuova coscienza di classe rivoluzionaria postmoderna, un cosiddetto “proletariato postmoderno”. Il riconoscimento della titolarità di vantaggi sociali assegnati in base a fattori come genere, etnia, classe sociale, orientamento sessuale, religione, casta, età, nazionalità, specie e altri aspetti dell'identità, indipendentemente dalle proprie azioni, influenzano l'interpretazione del concetto di uguaglianza considerando, *in primis*, la posizione sociale di partenza. La lotta intersezionale evita sia l'omologazione data dall'autoconsapevolezza condizionata dell'impossibilità del proprio riscatto, sia l'annullamento del pluralismo nella formazione del diritto. In sostanza, la consapevolezza del privilegio e l'intersezione tra diverse identità sociali sono fondamentali per la promozione di un cambiamento ecologico ecosistemico inclusivo attraverso una lotta efficace che tenga conto delle complesse dinamiche di potere e di identità nella società contemporanea.

L'obiettivo giuridico dell'eliminazione delle disuguaglianze ecologiche, che rappresentano un vasto contenitore di lotte intersezionali, pone in una naturale centralità l'ambiente. Come la parola stessa suggerisce, riflette e circonda i fenomeni sociali, si adatta ad essi, li influenza e rispecchia tutte le contraddizioni nella società: non esiste in isolamento, ma è profondamente intrecciato con la società e le sue gerarchie di potere e la società e le sue concezioni di identità e disuguaglianza sociale<sup>118</sup>.

La creazione di un diritto per garantire il diritto umano a un ambiente sano implica affrontare le disuguaglianze ecologiche, che impattano in misura sbilanciata le comunità emarginate e svantaggiate, riconoscendo che la tutela dell'ambiente e della natura non può prescindere dalla lotta per la giustizia sociale e l'uguaglianza nell'utilizzo collettivo delle risorse naturali, all'interno di un nuovo modello economico anticonsumistico e anti-neoliberista.

In tal modo, la natura non viene più vista solo come uno spazio fisico dal giurista, ma anche come uno specchio delle dinamiche sociali ed economiche e delle ingiustizie presenti nella società, richiedendo nuove postmoderne teorizzazioni di soggettività giuridiche. E il diritto diventa “diritto ecologico”.

## **V. CONCLUSIONI. IL RICONOSCIMENTO COSTITUZIONALE DEI DIRITTI DELLA NATURA COME CONSEGUENZA DELL'APPROCCIO ECOSISTEMICO AL DIRITTO**

Il forte e prioritario riconoscimento delle soggettività giuridiche che si trovino nella parte più bassa della gerarchia del privilegio, in quanto subiscono di riflesso le conseguenze di queste ingiustizie direttamente e/o indirettamente, come la natura, è una

---

<sup>118</sup> Parliamo di una “*forma de concebir al ser humano-naturaleza-sociedad como un todo integral e interdependiente*”. P. Vega Conejo, “Un balance desde la interculturalidad”, in A. Maldonado, E. Martínez (eds.), *Una Decada con Derechos de la Naturaleza*, Abya Yala, Quito, 2019, p. 133.

conseguenza logica dell'approccio ecosistemico illustrato. Se i modelli di sviluppo attuali sono sia insostenibili che caratterizzati da disuguaglianze, ciò dimostra un rapporto diseguale tra gli esseri umani stessi e tra l'uomo e la natura. Quindi significa che le disuguaglianze nelle relazioni uomo-uomo portano a disuguaglianze nel rapporto uomo-natura e viceversa. In altre parole, queste sono interconnesse e si alimentano reciprocamente. Un circolo che può essere vizioso o virtuoso. Quando esiste un rapporto diseguale con la natura, esso può portare a maggiori disuguaglianze. Ma è l'uomo, non la natura, che può agire con razionalità e costruttività, piuttosto che con forza distruttiva. Attraverso i suoi costrutti sociali, come il diritto, l'uomo può cercare un equilibrio e orientare il potere costituente verso nuovi orizzonti costituzionali. La lotta intersezionale delle teorie femministe, che si muove simultaneamente sui piani costituenti<sup>119</sup> e giurisdizionali, offre preziose prospettive per la metodologia della (de)costruzione del costituzionalismo ambientale.

Emerge così un *corpus* di pensiero che rivela i processi, le pratiche e i discorsi che sostengono gli ordini patriarcali-capitalisti-estrattivisti<sup>120</sup>, i quali mirano a subordinare tutto ciò che non si conforma ai codici eteronormativi, virili, di dominio, sfruttamento e possesso. Un ordine giuridico che ha storicamente posto al centro del progresso concetti come accumulo, capitale e proprietà privata. Il femminismo socio-ecologico si configura, così, come un'importante risorsa, tracciando percorsi per immaginare progetti comuni e promuovere pratiche basate su principi di uguaglianza, libertà e sostenibilità sfidando le strutture di potere esistenti, promuovendo una visione del progresso intesa in senso

---

<sup>119</sup> N. Garay ricorda la fondamentale capacità pedagogica dei processi costituenti. Nel contesto latino-americano, i femminismi hanno messo in pratica un lavoro rimarchevole collocando le lotte locali secondo le loro specificità nel dibattito pubblico. N. G. Montañez, "Procesos constituyentes en América Latina y las mujeres Otras subjetividades, otra Constitución", cit.; Id., "Procesos constituyentes, feminismos y constituciones democráticas en América del Sur", in M. C. Escribano Gámir (ed), *Estudios sobre mujeres y feminismo: aspectos jurídicos, políticos, filosóficos e históricos*, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2021. [http://doi.org/10.18239/jornadas\\_2021.32.00](http://doi.org/10.18239/jornadas_2021.32.00), pp. 87-102. Sulla costruzione e concezione del potere in ottica anticoloniale e antieurocentrica si rinvia a Id., "Las concepciones no occidentales en el constitucionalismo latinoamericano: Acerca de la categoría poder", *Revista General de Derecho Público Comparado*, 27, 2020.

<sup>120</sup> Si rinvia, sull'interconnessione tra patriarcato ed estrattivismo, a M. Mies e V. Shiva. Il legame tra la degradazione ambientale e l'oppressione delle donne deriva da una radice comune di dominio: la struttura di potere patriarcale-capitalista-estrattivista che considera donne e natura ad utilizzo del maschio capitalista. Nel costruire la propria epistemologia e metodologia ecofemminista, le Autrici guardano al potenziale dei movimenti che promuovono la liberazione dei consumatori e la produzione finalizzata alla sussistenza e alla sostenibilità, attraverso il rifiuto dello sfruttamento, e dell'infinita mercificazione dei bisogni e della violenza. M. Mies, V. Shiva, *Ecofeminism*, Zed Books, London; New York, 2014. In particolare, in relazione al cambiamento climatico, si fa notare come siano le donne povere a dover maggiormente sopportarne gli effetti negativi, in particolare nei Paesi in via di sviluppo. Come emerge anche dai Reports dell'OMS, la vita e la salute delle donne può essere maggiormente influenzata da cambiamenti climatici rispetto a quella degli uomini. Si rinvia a: Report OMS *Gender, Climate Change and Health* disponibile su <https://www.who.int/globalchange/GenderClimateChangeHealthfinal.pdf> (accesso 3 dicembre 2024).

collettivo. Affrontare i legami complessi tra diritto, genere e ambiente richiede lo sviluppo di strumenti teorici e metodologici che consentano un'analisi approfondita dei problemi in questione<sup>121</sup>: considerare la decostruzione del soggetto attraverso il fattore multiculturale e interculturale porta a una ridefinizione instabile dell'identità individuale, come evidenziato nelle lotte intersezionali. Si conquista, così, consapevolezza delle diverse prospettive culturali e delle esperienze individuali. della fluidità e della diversità dell'identità individuale nel rapporto con l'ambiente e la natura, per integrarli in modo inclusivo nei processi di cambiamento, trasformazione e produzione normativa.

La mobilitazione sociale per un nuovo costituzionalismo ambientale può fare sicuramente anche affidamento sull'attivismo giudiziario ambientale, con particolare attenzione al crescente fenomeno dell'*environmental justice*<sup>122</sup>. Questo implica l'uso di azioni giudiziarie collettive come strumento identitario del movimento, per evidenziare le criticità politico-economiche del sistema, compresi i giudizi di costituzionalità delle leggi. Attorno a queste pratiche di attivazione giurisdizionale dei diritti ambientali, in relazione alla dimensione sociale e giuridica, si formano importanti coalizioni che mirano a stimolare nuovo potere costituente attraverso transizioni democratiche. Questo avviene senza rinunciare alla conflittualità e mantenendo consapevolezza dei privilegi presenti all'interno di diverse categorie biologiche, sociali e culturali, come genere, etnia, classe sociale, disabilità, orientamento sessuale, religione, casta, età, nazionalità, specie e altri aspetti dell'identità. È cruciale riconoscere che queste categorie di privilegi sono insite nel multiculturalismo e sono presenti anche nelle culture e nelle religioni. Pertanto, la valorizzazione del multiculturalismo secondo precise linee metodologiche che considerano l'intersezionalità diventa parte integrante di questo approccio, in quanto

---

<sup>121</sup> Cfr. A. De Luca Zuria, E. Fosado Centeno, M. Velázquez Gutiérrez (eds.), *Feminismo socioambiental. Revitalizando el debate desde América Latina*, CRIM-UNAM, Cuernavaca, 2020.

<sup>122</sup> Si pensi all'istituzione di *ECTs* (*Environmental Courts and Tribunals*), alla luce dei progressi compiuti, ad esempio, nel contesto indiano, sebbene permangano le contraddizioni tipiche dei sistemi democratici. D. Amirante, "Giustizia ambientale e green judges nel diritto comparato: il caso del National Green Tribunal of India", *DPCE online*, 4, 2018, pp. 955-976. Secondo Vandana Shiva, ecologista femminista indiana, le foreste sono sempre state al centro della civiltà indiana. La diversità, l'armonia e la natura autosufficiente della foresta costituiscono i principi organizzativi che guidano la civiltà indiana. Secondo Shiva, *l'aranya samskriti* (la cultura della foresta) non è una condizione primitiva, ma di scelta consapevole, da tutelare. Shiva ha in particolare approfondito il movimento *Chipko Andolan* (il movimento per abbracciare gli alberi), movimento femminista per proteggere la natura sulla scia dell'ecosocialismo e dell'ecofemminismo. M. Mies, V. Shiva, *Ecofeminism*, cit.; V. Shiva, *Ecology and the Politics of Survival: Conflicts over Natural Resources in India*, Sage Publishing, New Delhi, Newbury Park, London, 1991. È innegabile come queste pulsioni abbiano portato, ad esempio, all'istituzione di *ECTs*, in particolare proprio nel contesto indiano, con un particolare funzionamento. Si rinvia a A. D'Andrea, "Il contributo dell'opera di Gitanjali Nain Gill, 'Environmental Justice in India: The National Green Tribunal' al dibattito sul ruolo dei 'green judges'", in *Democrazia e Sicurezza - Democracy and Security Review*, anno VIII, 3, 2018, pp. 137-149.

permette di comprendere e affrontare la complessità delle dinamiche sociali, culturali e ambientali nel perseguire un costituzionalismo ecologico.

Ritornando adesso alla logica *fuzzy* nel diritto della postmodernità, si pone al centro della speculazione l'idea di ripensare il rapporto unità-inclusione-molteplicità rispetto al pensiero tipico dell'era moderna, caratterizzato da una logica identitaria. In questo contesto, si attribuisce un'importanza fondamentale alla logica sfumata di tipo identitario-collettivo, attraverso il riconoscimento dei privilegi giuridici e sociali che strutturano le lotte sociali e giurisdizionali intersezionali. Ciò conduce alla formazione di una nuova classe plurale, un proletariato postmoderno, che mira progressivamente a limitare i rapporti di dominio e sfruttamento attraverso il riconoscimento delle identità nell'eliminazione del privilegio. La crisi socio-ambientale, una caratteristica del nostro tempo, minaccia la qualità e la dignità della vita umana e non umana, e richiede un approccio "militante" e intersezionale al diritto.

Attraverso il prisma della logica *fuzzy*, possiamo delineare il cielo in cui vola il nostro aquilone. Vi sono quattro orientamenti/tendenze principali che, nell'Antropocene, gli ordinamenti giuridici del XXI "toccano" in maniera "sfumata", ovvero vi si inseriscono per gradi di appartenenza, nell'ambito del costituzionalismo ambientale:

A) Capitalocentrismo: orientamento che colloca l'*homo oeconomicus* e la proprietà privata al centro, con un'enfasi sulla tutela dell'iniziativa economica privata, il profitto e la crescita del capitale come priorità. In questo contesto, l'ambiente e la natura vengono considerati principalmente nella loro qualificazione di risorse da sfruttare per profitto economico.

B) Antropocentrismo: l'uomo è il fulcro su cui si concentra l'attenzione. Si pone un'enfasi sui diritti umani e sociali dell'individuo e sul benessere umano, ma l'ambiente tende ad essere considerato esclusivamente in base al suo impatto diretto sulle "persone", fisiche e giuridiche.

C) Ecocentrismo: in questo orientamento, i diritti umani e sociali acquistano una caratterizzazione più dinamica che storica. Contro l'assolutizzazione dei diritti umani, si sviluppa un relativismo consapevole sul ruolo cruciale dell'ambiente e della natura. Si cerca un equilibrio ecologico, con l'uomo e la natura posti al centro. L'obiettivo è mantenere un rapporto armonioso tra l'umanità e l'ecosistema.

D) Cosmocentrismo-Biocentrismo: la natura assume un ruolo predominante e centrale. Si tende verso una visione trascendentale della natura, e con facilità anche verso forme di animismo. Questo approccio abbraccia un'etica che considera tutti gli esseri viventi come degni di considerazione e rispetto intrinseco.

La dinamicità degli ordinamenti giuridici contemporanei e dei loro formanti e crittotipi li spinge verso diversi gradi di appartenenza all'interno di questi "insiemi", riflettendo una complessa interazione tra elementi e valori economici, sociali e ambientali. Collocando il nuovo costituzionalismo ecologico negli orientamenti/tendenze dell'Antropocene in questa sede delineati, si può comprendere meglio la complessa interazione tra l'uomo e la natura<sup>123</sup>. Entrambi diventano componenti sfumate di un ecosistema interconnesso, nella evidente necessità della costruzione di un paradigma in grado di muovere i *kites*, gli ordinamenti giuridici verso un grado di appartenenza maggiore quantomeno all'orientamento ecocentrico. Applicando la logica *fuzzy* e il pensiero sistemico al diritto costituzionale ambientale, esso acquisisce a sua volta gradi di appartenenza all'"insieme" delineato dal costituzionalismo ecologico, caratterizzato dall'approccio ecosistemico e dal riconoscimento dei diritti della natura. Il diritto ecologico diventa una materia che muove caleidoscopicamente gli elementi della comparazione tra sistemi giuridici<sup>124</sup> all'interno di nuovi quadri costituzionali capaci di riconoscere i diritti della natura. Non possiamo che definire il diritto ecologico come una materia anch'essa "intersezionale". E questo aggettivo, come illustrato in questa sede, che aiuta a costruire una nuova lente per mettere a fuoco gli ordinamenti giuridici e consegna nuove prospettive metodologiche, insieme al pensiero sistemico e alla logica *fuzzy*, riflette proprio la necessità di considerare - ma, soprattutto, di agire con - le molteplici intersezioni e interconnessioni tra l'ambiente, la natura, l'economia, la società e altre dimensioni della vita, umana e non umana.

## BIBLIOGRAFIA

Amirante Domenico. "Al di là dell'Occidente. Sfide epistemologiche e spunti euristici nella comparazione 'verso Oriente'", *DPCE*, 1, 2015, pp. 1-36.

Amirante, Domenico. "Giustizia ambientale e green judges nel diritto comparato: il caso del National Green Tribunal of India", *DPCE online*, 4, 2018, pp. 955-976.

---

<sup>123</sup> Sull'impatto assiologico di disposizioni costituzionali ecologiche innovative in modelli giuridico-economici in cui emerge un ruolo rilevante dell'ambiente e della natura nelle varie forme di produzione del diritto, attraverso il conflitto tra modelli neoliberali e nuovi costituzionalismi, si veda anche A. D'Andrea, "Antropocene e nuovi costituzionalismi ambientali: profili assiologico-giuridici", cit.

<sup>124</sup> La metafora del caleidoscopio illustra come la ricerca della verità nel diritto si compone di tutti i diversi elementi della società che si intrecciano e si combinano, proprio come i frammenti di vetro colorato in un caleidoscopio, per formare un quadro complesso e coerente della realtà ad ogni movimento dei vetri stessi, con infinite configurazioni che cambiano dalla prospettiva - metodologica- attraverso cui si osserva. Questo è stato reso evidente con l'opera di Wigmore, nella ricerca della giustizia e nel processo giudiziario, analizzando il modo in cui "si muovono" le prove. Cfr. J. H. Wigmore, *Kaleidoscope of Justice: Containing Authentic Accounts of Trial scenes from All Times and Climes*, Washington Law Book, Washington, 1941.

Amirante, Domenico. *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, il Mulino, Bologna, 2022.

Amirante, Domenico. *Diritto ambientale italiano e comparato. Principi*, Jovene, Napoli, 2003.

Amirante, Domenico. *Lo Stato multiculturale. Contributo alla teoria dello Stato dalla prospettiva dell'Unione Indiana*, Bononia University Press, Bologna 2015.

Amirante, Domenico; Bagni, Silvia. *Environmental Constitutionalism in the Anthropocene. Values, Principles and Actions*, Routledge, London, 2022.

Bagni, Silvia. "Comparative law and... love: contro la globalizzazione del diritto, per la globalizzazione del giurista", *Annuario diritti comparati*, Esi, Napoli, 2017, pp. 47-66.

Bagni, Silvia. "Democratizzazione della giustizia costituzionale in America Latina: uno sguardo da fuori", *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 68(4), 2014, pp. 1387-1414.

Bagni, Silvia. "Diritti della natura nei nuovi costituzionalismi del Global South: riflessi sulla teoria dei formanti", *DPCE online*, sp-2-2023, pp. 153-184.

Bagni, Silvia. "Il ruolo delle Corti costituzionali tra pluralismo giuridico, plurinazionalità e interculturalità", in AA.VV., *Pluralismo nel diritto costituzionale comparato. Blog per i 70 anni di Roberto Toniatti*, Trento, 2020, pp. 1-18. <https://robertotoniatti.eu/>

Bagni, Silvia. "Il sumak kawsay: da cosmovisione indigena a principio costituzionale in Ecuador", in S. Baldin, M. Zago (eds.), *Le sfide della sostenibilità. Il buen vivir andino dalla prospettiva europea*, Filodiritto, Bologna, 2014, pp. 73-99.

Bagni, Silvia. "L'armonia tra il sé, l'altro e il cosmo come norma. La costituzionalizzazione della cultura tradizionale nei Paesi andini e in prospettiva comparata", *Governare la Paura, special issue*, 2013, pp. 220-267.

Baldin, Serena. "Riflessioni sull'uso consapevole della logica fuzzy nelle classificazioni fra epistemologia del diritto comparato e interdisciplinarietà", *Revista General de Derecho Público Comparado*, 10, 2012, pp. 1-20.

Baldin, Serena. *Le minoranze rom fra esclusione sociale e debole riconoscimento giuridico. Uno studio di diritto pubblico europeo e comparato*, Bononia Univ. Press, Bologna, 2012.

Bhargava, Rajeev. *What is political theory and why do we need it?*, Oxford India Paperbacks, New Delhi, 2010.

Braidotti, Rosi. *The Posthuman*, Polity Press, Cambridge, 2013.

Buono, Enrico. "Pluralismo jurídico igualitario: il mandato costituzionale "inascoltato" nel modello boliviano di cooperazione inter-giurisdizionale", *DPCE online*, 4, 2018, pp. 1079-1092.

Buono, Enrico. *La questione plurinazionale nel diritto pubblico comparato*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022.

Butti, Luciano. "L'ordinamento italiano ed il principio 'chi inquina paga'", *RGA Riv. giur. ambiente*, 1990, pp. 411-449.

Carducci, Michele. "'Demodiversità' e futuro ecologico", in S. Bagni (ed.), *How to govern the Ecosystem? A Multidisciplinary Approach*, Dipartimento di Scienze giuridiche Università di Bologna, Bologna 2018, pp. 62-91.

Carducci, Michele. "Natura (diritti della)", *Digesto delle discipline pubblicistiche*. VII Appendice, Utet, Torino 2017, pp. 511-519.

Cecchetti, Marcello. *Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente*, Giuffré, Milano, 2000.

Charlesworth, Hilary; Chinkin, Christine; Wright, Shelley. "Feminist Approaches to International Law", *The American Journal of International Law*, 85 (4), 1991, pp. 613-645.

Chevallier, Jacques. "Délibération et participation", *Conseil d'État, Rapport public*, 2011.

Chevallier, Jacques. "La démocratie délibérative: mythe et réalité", *Politiques, communication et technologies. Mélanges en hommage à Lucien Sfez*, Presses universitaires de France, 2006, pp. 75-87.

Chiba, Masaji. "Cultural universality and particularity of jurisprudence", in M. L. Marasinghe, M. Lakshman and W. E. Conklin (eds.), *Essays in third world perspectives in jurisprudence*, Malayan Law Journal, Malaya, 1984.

Chiba, Masaji. *Asian Indigenous law in interaction with received law*, Routledge, London and New York, 1986;

Chiba, Masaji. *Legal pluralism: Towards a general theory through Japanese legal culture*, Tokai University Press, Tokyo, 1986.

Cook, Rebecca J. "Gender, Health and Human Rights", *Health and Human Rights*, 1, 1995, pp. 350-366.

Crenshaw, Kimberle. "Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory, and Antiracist Politics", *University of Chicago Legal Forum*, 1989, pp. 139-167.

D'Andrea, Amilcare. "Antropocene e nuovi costituzionalismi ambientali: profili assiologico-giuridici", *DPCE Online*, 58, SP2, 2023, pp. 361-374.

D'Andrea, Amilcare. "Il contributo dell'opera di Gitanjali Nain Gill, 'Environmental Justice in India: The National Green Tribunal' al dibattito sul ruolo dei 'green judges'", in *Democrazia e Sicurezza - Democracy and Security Review*, anno VIII, 3, 2018, pp. 137-149.

D'Andrea, Amilcare. "Participatory democracy in the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela and 'undue external influence'", *Revista General de Derecho Público Comparado*, 32 2022.

D'Andrea, Amilcare. "Tra socialismo e 'Buen vivir'? L'ambiente nella nuova Costituzione cubana", in V. Pepe. L. Colella (eds), *Saggi di diritto ambientale italiano e comparato. Prospettive di cambiamento* Edizioni Palazzo Vargas, Salerno, 2019, pp. 227-262.

D'Andrea, Amilcare. "Decentramento, pluralismo, comunità indigene e potere popolare in America latina tra Stati unitari e Stati federali", in S. Bagni, S. Baldin (eds.), *Latinoamérica. Viaggio nel costituzionalismo comparato dalla Patagonia al Río Grande*, G. Giappichelli, Torino, 2021, 79-98.

A. D'Andrea, "Decentralisation, Pluralism, Indigenous Communities and Popular Power in Latin America between Unitary States and Federal States", in S. Bagni, S. Baldin (eds.), *Comparative Latin American Constitutionalism*, Edizioni Università di Trieste, Trieste 2023.

De Luca Zuria, Ana; Fosado Centeno, Ericka; Velázquez Gutiérrez, Margarita (eds.), *Feminismo socioambiental. Revitalizando el debate desde América Latina*, CRIM-UNAM, Cuernavaca, 2020.

De Sousa Santos, Boaventura. "Beyond Abyssal Thinking: From Global Lines to Ecologies of Knowledges", *Review*, XXX, 2007, 1, pp. 1-52.

De Sousa Santos, Boaventura. *Epistemologies of the South: Justice against Epistemicide*, Routledge, London, 2016.

De Sousa Santos, Boaventura. *Toward a New Legal Common Sense*, Butterworths, London, 2002.

De Vido, Sara. "Approcci ecocentrici ed ecofemministi al diritto internazionale: la lezione della pandemia di COVID-19 per una rivoluzione giuridica", *DEP*, 45, 2021, pp. 212-226.

Delmas-Marty, Mireille. *Le flou du droit. Du code pénal aux droits de l'homme*, PUF, Paris, 1986.

Doshi, Surendra L. *Modernity, postmodernity and neo-sociological theories*, Rawat, Jaipur and New Delhi, 2003.

Falk Moore, Sally. *Law as Process: An Anthropological Approach*, Routledge, London, 1978.

Fanon, Frantz. *I dannati della Terra*, [1961], Einaudi, Roma, 1972.

Fernandez Segado, Francisco. *La Constitución de 1978 y el Constitucionalismo iberoamericano*, Centro de estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2003;

Ferrajoli, Luigi. *Costituzionalismo oltre lo Stato*, Mucchi Editore, Modena, 2017.

Foster, John Bellamy. *Marx's ecology. Materialism and nature*, Monthly Review Press, New York, 2000.

Foucault, Michel in Gordon, Colin (ed.) *Power/Knowledge. Selected Interviews and other Writings 1972-1977*, Pantheon Books, New York, 1980.

Fukuyama, Francis. *The End of History and the Last Man*, Free Press, New York, 1992.

G. Tarantini, "Il principio "chi inquina paga" tra fonti comunitarie e competenze regionali", *RGA Riv. giur. ambiente*, 1990, pp. 727-744.

Gaard, Greta. "Living Interconnections with Animals and Nature", in G. Gaard (ed.), *Ecofeminism. Women, Animals, Nature*, Temple University Press, Philadelphia, 1993. pp. 1-10.

Galgano, Francesco. *Lex mercatoria*, 5ª ed., Il Mulino, Bologna, 2010.

Glenn, Patrick H. "The Cosmopolitan State", *Kansas Law Review*, 61, 2013, pp. 735-751.

Glenn, Patrick H. *The Cosmopolitan State*, Oxford University Press, Oxford 2013.

Glenn, Patrick H. *Tradizioni giuridiche del mondo. La sostenibilità della differenza*, trad. it., 4 ed., Il Mulino, Bologna, 2011.

Gramsci, Antonio. *Quaderni del carcere*, II edizione, a cura di V. Gerratana, Torino, Einaudi, 1977.

Grear, Anna. "Deconstructing Anthropos: A Critical Legal Reflection on 'Anthropocentric' Law and Anthropocene 'Humanity'", *Law Critique*, 26, 2015, pp. 225-249.

Griffiths, John. "What is Legal Pluralism?", *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18, 1986, pp. 1-55, p.

Haas, Peter M. "Introduction: Epistemic communities and international policy coordination", *International Organization*, 46, 1992, 1, pp. 1-35.

Habermas, Jürgen. *Droit et démocratie. Entre faits et normes*, 1992, Gallimard, Paris, 1997.

Habermas, Jürgen. *Il discorso filosofico della modernità. Dodici lezioni*, Laterza, Roma-Bari, 1987.

Habermas, Jürgen. *Théorie de l'agir communicationnel*, t. I e II, Fayard, Paris, 1987.

Haraway, Donna J. "A cyborg manifesto: Science, technology, and socialist-feminism in the late twentieth century", in R. Latham (ed.), *Science Fiction Criticism. An Anthology of Essential Writings*, Bloomsbury Publishing Plc., London-New York, 2017, pp. 306-329. <https://doi.org/10.5040/9781474248655.0035>.

Harvey, David. *A Brief History of Neoliberalism*, Oxford, 2005; online edn, Oxford Academic, 12 Nov. 2020, <https://doi-org.ezproxy.unibo.it/10.1093/oso/9780199283262.003.0004>, (accesso 3 Dec. 2024).

Ito, Mumta; Montini, Massimiliano. "Nature's Rights and Earth Jurisprudence - a New Ecologically Based Paradigm for Environmental Law", in E. Apostolopoulou, J. A. Cortes-Vazquez (eds.), *The Right to Nature. Social Movements, Environmental Justice and Neoliberal Natures*, Chapter 16, Routledge, Abingdon e New York, 2018.

Kapur, Ratna. "The (im)possibility of queering international human rights law", in D. Otto (ed.), *Queering International Law: Possibilities, Alliances, Complicities, Risks*, Chapter 7, Routledge, London-New York, 2017.

Kirzner, Israel M. *Competition and Entrepreneurship*, University of Chicago Press, Chicago, 1973.

Kosko, Bart. *Il fuzzy-pensiero. Teoria e applicazioni della logica fuzzy*, Baldini&Castoldi, Milano, III ediz., 1999.

Kymlicka, Will. *La cittadinanza multiculturale*, Il Mulino, Bologna, 1989.

Latour, Bruno. *Reassembling the Social An Introduction to Actor-Network-Theory*, Oxford University Press, Oxford, 2005.

Leary, Virginia A. "The Right to Health in International Human Rights Law", *Health and Human Rights*, 1, 1994, pp. 24-56.

Magdoff, Fred; Foster, John Bellamy. *What every environmentalist needs to know about capitalism a citizen's guide to capitalism and the environment* (1st ed.), Monthly Review Press, New York, 2011.

Meli, Marisa. "Le origini del principio 'chi inquina paga' e il suo accoglimento da parte della comunità europea", *RGA Riv. giur. ambiente*, 1989.

Meli, Marisa. *Il principio comunitario "chi inquina paga"*, Giuffrè, Milano, 1996.

Menski, Werner. "Flying kites in a global sky: New models of jurisprudence", *Socio-legal Review*, 7, 2011, pp. 1-22.

Menski, Werner. *Comparative Law in a Global Context. The Legal Systems of Asia and Africa*, University Press, Cambridge, 2006, p. 83.

Mies, Maria; Shiva, Vandana. *Ecofeminism*, Zed Books, London; New York, 2014.

Montañez, Nilda Garay. "Las concepciones no occidentales en el constitucionalismo latinoamericano: Acerca de la categoría poder", *Revista General de Derecho Público Comparado*, 27, 2020.

Montañez, Nilda Garay. "Procesos constituyentes en América Latina y las mujeres Otras subjetividades, otra Constitución", *Revista General de Derecho Constitucional*, 28, 2018.

Montañez, Nilda Garay. "Procesos constituyentes, feminismos y constituciones democráticas en América del Sur", in M. C. Escribano Gámir (ed.), *Estudios sobre mujeres y feminismo: aspectos jurídicos, políticos, filosóficos e históricos*, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2021. [http://doi.org/10.18239/jornadas\\_2021.32.00](http://doi.org/10.18239/jornadas_2021.32.00), pp. 87-102.

Nelson, Erina. *Law, Policy and Reproductive Autonomy*, Hart Publishing, Oxford e Portland, 2013.

Núñez Donald, Constanza. "Principios De Un Constitucionalismo Socialista", *IberICONnect*, 7 de julio, 2021. <https://www.ibericonnect.blog/2021/07/principios-de-un-constitucionalismo-socialista/> (acceso 3 diciembre 2024).

Örücü, Esin. "A general view of 'legal families' and 'mixed systems'", in E. Örücü, D. Nelken (eds.), *Comparative Law. A Handbook*, Hart publishing, Oxford, 2007, pp. 169-187.

Örücü, Esin. "What is a Mixed Legal System: Exclusion or Expansion?", *Electronic Journal of Comparative Law*, 12(1), 2008, pp. 1-18.

Otto, Dianne. "Queering Gender [Identity] in International Law", *Nordic Journal of Human Rights*, 33(4), 2015, pp. 299-318.

P. Vega Conejo, Pacari. "Un balance desde la interculturalidad", in A. Maldonado, E. Martínez (eds.), *Una Decada con Derechos de la Naturaleza*, Abya Yala, Quito, 2019, pp. 129-140.

Paffarini, Jacopo. "'The next revolution': l'emergere dell'autonomia democratica nel global south dalla prospettiva del diritto pubblico comparato", *Revista general de derecho público comparado*, 34, 2023, pp. 114-148.

Palmer, Vernon Valentine. "Mixed legal systems - The origins of the species", *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi*, 2013, pp. 127-146.

Pegoraro, Lucio. "Le categorie civilistiche e il parassitismo metodologico dei costituzionalisti nello studio del diritto comparato", *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi*, 2013, pp. 305-336.

Pegoraro, Lucio. "Postfazione. Diritto, diritto comparato, altre scienze nello studio del nuevo constitucionalismo e del buen vivir andino", in S. Baldin, M. Zago (eds.), *Le sfide della sostenibilità. Il buen vivir andino dalla prospettiva europea*, FiloDiritto, Bologna, 2014, pp. 389-405.

Pegoraro, Lucio; Rinella, Angelo. *Diritto pubblico comparato. Profili metodologici*, CEDAM, Padova, 2007.

Pegoraro, Lucio; Rinella, Angelo. *Sistemi costituzionali comparati*, Giappichelli, Torino, 2017,

Perosa, Alvise; Gonella, Francesco; Spagnolo, Sofia. "Systems thinking: adopting an emergy perspective as a tool for teaching green chemistry", *Journal of Chemical Education*, 96(12), 2019, pp. 2784-2793.

Piasere, Leonardo. *Comunità girovaghe, comunità zingare*, Liguori, Napoli, 1995.

Plumwood, Val. *Feminism and the Mastery of Nature*, Routledge, Londra 1993,

Preterossi, Geminello. "La pensée gramscienne du droit dans les Cahiers de prison", *Droit & Philosophie*, 10 (novembre 2018), pp. 241-252.

Puleo, Alicia H. "What is Ecofeminism?", *Quaderns de la Mediterrània*, Vol. 25, 2017, pp. 27-34.

Report OMS *Gender, Climate Change and Health* disponibile su <https://www.who.int/globalchange/GenderClimateChangeHealthfinal.pdf> (accesso 3 dicembre 2024).

Saito, Kohei. *Karl Marx's Ecosocialism. Capitalism, Nature, and the Unfinished Critique of Political Economy*, Monthly Review Press, New York, 2017.

Samuel, Geoffrey. "Epistemology and Comparative Law: Contributions from the Sciences and Social Sciences", in M. van Hoeche (ed.), *Epistemology and Methodology of Comparative Law*, Hart Publishing, Portland, 2004, pp. 35-78.

Sartori, Giovanni. *Ingegneria costituzionale comparata. Strutture, incentivi ed esiti*, Il Mulino, Bologna 1994.

Schettino, Francesco; Clementi, Fabio. *Crisi, disuguaglianza e povertà. Le iniquità del capitalismo, da Lehman Brothers alla Covid-19*, La città del sole, Reggio Calabria, 2020.

Shiva, Vandana. *Earth Democracy: Justice, Sustainability and Peace*, Zed Books, London, 2015.

Shiva, Vandana. *Ecology and the Politics of Survival: Conflicts over Natural Resources in India*, Sage Publishing, New Delhi, Newbury Park, London, 1991.

Street, Paul. "How to Stop Capitalism's Deadly War With Nature", *Truthdig*, 16 settembre, 2016, [http://www.truthdig.com/report/item/how\\_to\\_stop\\_capitalisms\\_deadly\\_war\\_with\\_nature\\_2016091](http://www.truthdig.com/report/item/how_to_stop_capitalisms_deadly_war_with_nature_2016091). (accesso 3 dicembre 2024).

Toniatti, Roberto. "Il paradigma costituzionale dell'inclusione della diversità culturale in Europa e in America latina: premesse per una ricerca comparata sui rispettivi modelli", in S. Bagni, G.A. Figueroa Mejía, G. Pavani (eds.), *La ciencia del derecho Constitucional comparado. Libro homenaje a Lucio Pegoraro*, Tirant Lo Blanch, Mexico, 2017 tomo III.

Troper, Michel. *Per una teoria giuridica dello Stato*, trad. it. a cura di Agostino Carrino, Guida, Napoli, 1998.

Valades, Diego. "El nuevo constitucionalismo iberoamericano", in A. M. Hernández (ed.), *Estudios sobre federalismo, justicia, democracia y derechos humanos*, Universidad

Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2003, pp. 329-358.

Valadés, Diego; Carbonell, Miguel. *Constitucionalismo iberoamericano del siglo XXI*, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2004.

Van Lang, Agathe. "Le principe de participation: un succès inattendu", *Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel*, 43, 2, 2014, pp. 25-41.

Ventre, Aldo G.S. "Imprecisione e sfocatura (fuzziness)", in AA.VV., *Insieme sfocati e decisioni*, E.S.I., Napoli, 1983, pp. 11-21.

Viciano Pastor, Roberto; Martínez Dalmau, Ruben. "El nuevo constitucionalismo latinoamericano: fundamentos para una construcción doctrinal", *Revista General de Derecho Público Comparado*, 9, 2011, p. 1- 24.

Viciano Pastor, Roberto; Martínez Dalmau, Ruben. "Fundamento teórico del nuevo constitucionalismo latinoamericano", in R. Viciano Pastor (ed.), *Estudios sobre el nuevo Constitucionalismo Latinoamericano*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012, pp. 11-50.

Viola, Pasquale. "Nomocene e tradizione giuridica antropocena. Per una ipotesi di narrazione", *DPCE online*, 2, 2024, pp. 869-882.

Wigmore, John Henry. *Kaleidoscope of Justice: Containing Authentic Accounts of Trial scenes from All Times and Climes*, Washington Law Book, Washington, 1941.

Williams, Joe. "Greenwashing: Appearance, illusion and the future of 'green' capitalism", *Geography Compass*, 18(1), 2024, <https://doi.org/10.1111/gec3.12736>.

Wittgenstein, Ludwig. *Ricerche filosofiche*, 1953, Einaudi, Torino, 1974.

Wright, Christopher; Nyberg, Daniel. *Climate Change, Capitalism, and Corporations: Processes of Creative Self-Destruction*, Cambridge University Press, Cambridge, 2015.

Yuval-Davis, Nira. "Gender mainstreaming och intersektionalitet" (Gender mainstreaming and intersectionality)", *Kvinnovetenskaplig tidsskrift*, 2-3, 2005, pp. 19-29.

Zadeh, Lofti A. "Fuzzy sets", *Information and control journal*, 8, 1965, pp. 338-353.